

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 17 giugno 2009, n. 16.

Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 (Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Modificazioni all'articolo 1)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 (Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), è sostituito dal seguente:

«1. Le disposizioni della presente legge trovano applicazione per gli alloggi utilizzati per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica:

- a) realizzati o recuperati dallo Stato, dalla Regione, dagli enti locali e dalle loro aziende;
- b) realizzati o recuperati con il concorso o il contributo dello Stato, della Regione, degli enti locali e delle loro aziende, e dei privati;
- c) in proprietà degli enti locali e delle loro aziende.».

2. Il comma 1bis dell'articolo 1 della l.r. 39/1995 è abrogato.

3. Dopo il comma 1bis dell'articolo 1 della l.r. 39/1995, come abrogato dal comma 2, è inserito il seguente:

PREMIÈRE PARTIE

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi régionale n° 16 du 17 juin 2009,

portant modification de la loi régionale n° 39 du 4 septembre 1995 (Dispositions et critères généraux en matière d'attribution, de détermination des loyers et de gestion des logements sociaux).

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1^{er}
(Modification de l'art. 1^{er})

1. Le premier alinéa de l'art. 1^{er} de la loi régionale n° 39 du 4 septembre 1995 (Dispositions et critères généraux en matière d'attribution, de détermination des loyers et de gestion des logements sociaux) est remplacé comme suit :

« 1. Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux logements utilisés aux fins de la construction sociale et :

- a) Réalisés ou réhabilités par l'État, par la Région, par les collectivités locales et par les agences relevant de ceux-ci ;
- b) Réalisés ou réhabilités avec le concours ou l'aide de l'État, de la Région, des collectivités locales, des agences relevant de ceux-ci ou des particuliers ;
- c) Appartenant aux collectivités locales et aux agences relevant de celles-ci. »

2. Le premier alinéa bis de l'art. 1^{er} de la LR n° 39/1995 est abrogé.

3. Après le premier alinéa bis de l'art. 1^{er} de la LR n° 39/1995, tel qu'il est abrogé par le deuxième alinéa du présent article, est inséré l'alinéa rédigé comme suit :

«1ter. Gli alloggi di cui al comma 1 sono considerati alloggio sociale ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008.».

4. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 39/1995, è inserita la seguente:

«dbis) il cui degrado comporti la necessità di effettuare interventi di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione eccessivamente onerosi rispetto alla possibilità di una loro cessione;».

5. Al comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 39/1995, dopo le parole: «lett. d),» è inserita la seguente: «dbis),».

Art. 2
(Sostituzione dell'articolo 2)

1. L'articolo 2 della l.r. 39/1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 2
(Nozione di alloggio adeguato)

1. Ai fini della presente legge si considera alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare quello avente entrambe le seguenti caratteristiche:

- a) superficie utile, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni e comprensiva delle soglie di passaggio da un vano all'altro e degli sguinci di porte e finestre, non inferiore a:
- 1) metri quadrati 28, per un nucleo familiare composto da una persona;
 - 2) metri quadrati 40, per un nucleo familiare composto da due persone;
 - 3) metri quadrati 60, per un nucleo familiare composto da tre persone;
 - 4) metri quadrati 70, per un nucleo familiare composto da quattro persone;
 - 5) metri quadrati 80, per un nucleo familiare composto da cinque persone;
 - 6) metri quadrati 95, per un nucleo familiare composto da sei o più persone;
- b) minimo un vano ogni due componenti il nucleo familiare, fino ad un massimo di cinque vani. Ai fini del calcolo dei vani sono esclusi la cucina o il soggiorno con angolo cottura, i locali destinati a servizi igienici e i locali accessori.

2. Ai fini della determinazione della superficie utile netta di cui al comma 1, lettera a), si applica una percentuale di tolleranza in diminuzione pari al 15 per cento, per i casi di cui ai numeri 1) e 2), e pari al 10 per cento, per i casi di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6).

3. Se il locale adibito a cucina ha una superficie utile inferiore a metri quadrati 8, il numero minimo di vani, calcolato ai sensi del comma 1, lettera b), è aumentato di una unità.

« 1 ter. Les logements visés au premier alinéa du présent article sont considérés comme des logements sociaux au sens du décret du ministre des infrastructures du 22 avril 2008. »

4. Après la lettre d du deuxième alinéa de l'art. 1^{er} de la LR n° 39/1995, est insérée la lettre rédigée comme suit :

« d bis) Dont les conditions de dégradation exigent des travaux d'entretien extraordinaire ou de rénovation trop onéreux et justifiant plutôt leur cession ; »

5. Au troisième alinéa de l'art. 1^{er} de la LR n° 39/1995, après les mots : « lettres d) » sont insérés les mots : « d bis), ».

Art. 2
(Remplacement de l'art. 2)

1. L'art. 2 de la LR n° 39/1995 est remplacé comme suit :

« Art. 2
(Définition de logement approprié)

1. Aux fins de la présente loi, on entend par logement approprié aux exigences du ménage le logement qui remplit les deux conditions suivantes :

- a) Avoir une surface utile – déduction faite des murs extérieurs et intérieurs et y compris les seuils des portes intérieures et les embrasures des portes et des fenêtres – non inférieure à :
- 1) 28 m² pour une personne ;
 - 2) 40 m² pour deux personnes ;
 - 3) 60 m² pour trois personnes ;
 - 4) 70 m² pour quatre personnes ;
 - 5) 80 m² pour cinq personnes ;
 - 6) 95 m² pour six personnes et plus ;
- b) Être composé d'au moins une pièce tous les deux membres du ménage, jusqu'à un maximum de cinq pièces. Aux fins du calcul des pièces, la cuisine ou séjour avec coin cuisine, les locaux abritant les services sanitaires et les locaux accessoires ne sont pas pris en compte.

2. Aux fins de la détermination de la surface utile nette visée à la lettre a) du premier alinéa du présent article, il est fait application d'un pourcentage de tolérance de -15 p. 100, pour ce qui est des points 1) et 2), et de -10 p. 100, pour ce qui est des points 3), 4), 5) et 6) ci-dessus.

3. Lorsque le local abritant la cuisine a une surface utile inférieure à 8 m², le nombre minimum de pièces, calculé au sens de la lettre b) du premier alinéa du présent article, est augmenté d'une unité.

4. Nel caso di monocali, l'alloggio è adeguato per un nucleo familiare composto da una persona, a condizione che sia rispettata la superficie minima di cui al comma 1, lettera a).
5. È comunque considerato non adeguato l'alloggio, abitato da un nucleo familiare con presenza di handicappati di natura motoria e sensoriale, non adattabile ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.».

Art. 3
(Modificazioni all'articolo 3)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 39/1995 è sostituita dalla seguente:

«a) alloggio improprio, l'unità immobiliare avente caratteristiche tipologiche incompatibili con la destinazione ad abitazione. Rientrano in tale categoria le baracche, le stalle, le grotte, le caverne, i sotterranei, le soffitte, i bassi, le autorimesse e le cantine. È altresì considerato improprio l'alloggio privo di servizio igienico;».

2. Dopo il numero 4) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 39/1995, è inserito il seguente:

«4bis) servizio igienico esterno.».

Art. 4
(Sostituzione dell'articolo 4)

1. L'articolo 4 della l.r. 39/1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 4
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

- a) vano convenzionale, l'ambiente o il locale con una superficie di metri quadrati 14, determinata ai sensi dell'articolo 45, comma 2;
- b) vano abitabile, l'ambiente o locale che riceve aria e luce direttamente dall'esterno mediante finestra, porta o altra apertura, con superficie non inferiore a metri quadrati 7,50, con esclusione della cucina, del soggiorno con angolo cottura, dei locali destinati a servizi igienici e dei locali accessori;
- c) vano accessorio, l'ambiente o il locale destinato a servizi, disimpegno, ingresso, corridoio, anticamera, ripostiglio, seminterrato, con superficie inferiore a metri quadrati 7,50.».

Art. 5
(Sostituzione dell'articolo 5)

1. L'articolo 5 della l.r. 39/1995 è sostituito dal seguente:

4. Dans le cas d'un studio, le logement est approprié aux exigences d'une personne, pourvu que la condition relative à la surface minimale visée à la lettre a) du premier alinéa du présent article soit remplie.

5. En tout état de cause, tout logement occupé par un ménage comprenant un ou plusieurs handicapés atteints de troubles moteurs et sensoriels qui ne peut être adapté au sens du décret du ministre des travaux publics n° 236 du 14 juin 1989, est considéré comme non approprié. »

Art. 3
(Modification de l'art. 3)

1. La lettre a du premier alinéa de l'art. 3 de la LR n° 39/1995 est remplacée comme suit :

« a) Logement impropre, toute unité immobilière ayant des caractéristiques qui la rendent incompatible avec sa destination à usage d'habitation. Baraques, étales, grottes, cavernes, souterrains, galetas, *bas-si* (N.D.T. – à Naples, local à usage d'habitation situé au sous-sol), garages et caves rentrent dans cette catégorie. Sont également considérés comme impropres les logements qui ne disposent d'aucun W.C. »

2. Après le point 4 de la lettre b du premier alinéa de l'art. 3 de la LR n° 39/1995, est inséré le point rédigé comme suit :

« 4 bis) W.C. situé à l'extérieur. »

Art. 4
(Remplacement de l'art. 4)

1. L'art. 4 de la LR n° 39/1995 est remplacé comme suit :

« Art. 4
(Définitions)

1. Aux fins de la présente loi, est considéré comme :

- a) Pièce conventionnelle, le local de 14 m² dont la surface est déterminée au sens du deuxième alinéa de l'art. 45 de la présente loi ;
- b) Pièce habitable, le local d'au moins 7,5 m² aéré et éclairé directement de l'extérieur par une fenêtre, une porte ou toute autre ouverture, exception faite de la cuisine, du séjour avec coin cuisine, des locaux abritant les services sanitaires et des locaux accessoires ;
- c) Pièce accessoire, le local de moins de 7,5 m² abritant les services sanitaires ou servant de dégagement (entrée, couloir, antichambre, débarras, sous-sol). »

Art. 5
(Remplacement de l'art. 5)

1. L'art. 5 de la LR n° 39/1995 est remplacé comme suit :

«Art. 5
(Nozione di nucleo familiare)

1. Ai fini della presente legge, il nucleo familiare del concorrente all'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica si intende costituito da tutti i soggetti, anche non legati da vincoli di coniugio, affinità o parentela che, alla data di presentazione della domanda di assegnazione, compongono la famiglia anagrafica, come definita dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente). In ogni caso, il coniuge del richiedente, non separato legalmente, è ricompreso nel nucleo familiare.
2. Nel caso di particolari situazioni debitamente documentate in cui il nucleo familiare dichiarato dal concorrente nella domanda risulti difforme da quello indicato nelle risultanze anagrafiche, la Commissione di cui all'articolo 14 ne valuta l'ammissibilità, anche ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio.»

Art. 6
(Sostituzione dell'articolo 6)

1. L'articolo 6 della l.r. 39/1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 6
(Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica)

1. I concorrenti all'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica devono possedere, alla data di pubblicazione del bando e fino al momento dell'assegnazione dell'alloggio, i seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea. È ammesso altresì il cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, se soggetto regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato;
 - b) residenza nella Regione da almeno otto anni, maturati anche non consecutivamente;
 - c) residenza anagrafica o attività lavorativa principale e continuativa nel comune o in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso per il periodo minimo stabilito, per uno o entrambi i requisiti, nel bando stesso;
 - d) non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione:
 - 1) su di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, come definito dall'articolo 2, nel territorio regionale;
 - 2) su due o più alloggi, o quote di titolarità la cui somma è pari o superiore a due unità, ubicati in qualsiasi località;
 - e) Indicatore della Situazione Economica (ISE) non superiore al limite definito ai sensi dell'articolo 7. L'ISE è desunto dalla dichiarazione sostitutiva unica di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione di criteri unificati di valuta-

« Art. 5
(Définition de ménage)

1. Aux fins de la présente loi, le ménage du demandeur d'un logement social est constitué de toutes les personnes – qu'elles soient ou non des conjoints, des alliés ou des parents – qui, à la date de présentation de la demande d'attribution, figurent sur la fiche familiale d'état civil, aux termes de l'art. 4 du décret du président de la République n° 223 du 30 mai 1989 (Approbation du nouveau règlement de l'état civil de la population résidante). En tout état de cause, le conjoint du demandeur non séparé de corps est considéré comme faisant partie du ménage.
2. Dans le cas d'une situation particulière dûment documentée, où la composition du ménage déclarée par le demandeur serait différente de la composition figurant à la fiche familiale d'état civil, il revient à la commission visée à l'art. 14 de la présente loi d'évaluer l'éligibilité de la demande, aux fins entre autres de l'attribution des points y afférents. »

Art. 6
(Remplacement de l'art. 6)

1. L'art. 6 de la LR n° 39/1995 est remplacé comme suit :

« Art. 6
(Condition d'accès aux logements sociaux)

1. Tout demandeur d'un logement social doit remplir, à la date de publication de l'avis de concours et jusqu'au moment de l'attribution dudit logement, les conditions suivantes :
 - a) Être de nationalité italienne ou ressortissant d'un pays de l'Union européenne autre que l'Italie. Est également admis tout citoyen d'un État n'appartenant pas à l'Union européenne qui séjourne régulièrement sur le territoire italien ;
 - b) Être résidant en Vallée d'Aoste depuis au moins huit ans, même non consécutifs ;
 - c) Être résidant ou exercer son activité principale et continue dans l'une des communes comprises dans la zone faisant l'objet de l'avis de concours, et ce, depuis la période minimale prévue pour l'une ou les deux conditions en cause par ledit avis ;
 - d) N'être titulaire d'aucun droit de propriété, d'usufruit, d'usage et d'habitation sur :
 - 1) Un logement approprié aux exigences du ménage au sens de l'art. 2 de la présente loi et situé en Vallée d'Aoste ;
 - 2) Deux ou plusieurs logements – ou fractions de logement dont la somme serait égale ou supérieure à deux unités – situés dans n'importe quelle localité ;
 - e) Justifier d'un indicateur de situation économique (ISE) non supérieur à la limite fixée au sens de l'art. 7 de la présente loi. L'ISE figure à l'auto-déclaration unique visée au décret législatif

zione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), rilasciata per l'anno di riferimento del bando;

- f) non essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
 - g) non essere stati dichiarati decaduti negli ultimi dieci anni dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.
2. Ai fini del requisito di cui al comma 1, lettera d), non si tiene conto degli alloggi:
- a) dichiarati impropri o antigiuridici ai sensi dell'articolo 3;
 - b) gravati da usufrutto, uso o abitazione a favore di terzi;
 - c) non utilizzabili a fini abitativi.
3. I requisiti di cui al comma 1, lettere d) ed e), devono essere posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare.».

Art. 7
(Sostituzione dell'articolo 7)

1. L'articolo 7 della l.r. 39/1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 7
(Indicatore di reddito)

1. L'indicatore di reddito è desunto dalla dichiarazione sostitutiva unica di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), riportante i redditi relativi all'anno precedente la data di presentazione della domanda. I limiti dell'ISE, ai fini dell'assegnazione degli alloggi di cui alla presente legge, sono individuati con deliberazione della Giunta regionale, sentite le Commissioni consiliari competenti.
2. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Giunta regionale può variare i limiti di cui al comma 1, tenuto conto dell'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatosi nell'anno precedente, e delle condizioni socio-economiche esistenti nel territorio regionale.».

Art. 8
(Abrogazione dell'articolo 8)

1. L'articolo 8 della l.r. 39/1995 è abrogato.

n° 109 du 31 mars 1998 (Définition des critères unifiés d'évaluation de la situation économique des sujets qui demandent des prestations d'aide sociale, au sens du cinquante et unième alinéa de l'art. 59 de la loi n° 449 du 27 décembre 1997) au titre de l'année de référence de l'avis de concours ;

- f) Ne pas être bénéficiaire d'un logement social ;
 - g) Ne pas avoir été déclaré déchu du droit de bénéficier d'un logement social pendant les dix dernières années.
2. Aux fins de l'évaluation de la condition visée à la lettre d) du premier alinéa du présent article, il n'est pas tenu compte des logements :
- a) Déclarés impropres ou antihygiéniques au sens de l'art. 3 de la présente loi ;
 - b) Grevés d'usufruit ou de droit d'usage ou d'habitation en faveur de tiers ;
 - c) Non utilisables à des fins d'habitation.
3. Les conditions visées aux lettres d) et e) du premier alinéa du présent article doivent être remplies par tous les membres du ménage. »

Art. 7
(Remplacement de l'art. 7)

1. L'art. 7 de la LR n° 39/1995 est remplacé comme suit :

« Art. 7
(Indicateur de revenu)

1. L'indicateur de revenu figure à l'autodéclaration unique visée au décret législatif n° 109 du 31 mars 1998 (Définition des critères unifiés d'évaluation de la situation économique des sujets qui demandent des prestations d'aide sociale, au sens du cinquante et unième alinéa de l'art. 59 de la loi n° 449 du 27 décembre 1997) et portant les revenus relatifs à l'année précédente à la date de présentation de la demande. Les limites de l'ISE aux fins de l'attribution des logements sociaux visés à la présente loi sont établies par délibération du Gouvernement régional, les Commissions du Conseil compétentes entendues.
2. Au plus tard le 30 juin de chaque année, le Gouvernement régional peut modifier les limites visées au premier alinéa du présent article, compte tenu de l'évolution de l'indice des prix à la consommation pour les familles des ouvriers et des employés enregistrée au cours de l'année précédente, ainsi que des conditions socio-économiques de la population régionale. »

Art. 8
(Abrogation de l'art. 8)

1. L'art. 8 de la LR n° 39/1995 est abrogé.

Art. 9
(Inserimento dell'articolo 8bis)

1. Dopo l'articolo 8 della l.r. 39/1995, come abrogato dall'articolo 8, è inserito il seguente:

«Art. 8bis
(Punteggi)

1. La graduatoria di assegnazione degli alloggi è formata sulla base dei punteggi attribuiti in relazione ai requisiti soggettivi e oggettivi di cui all'allegato Abis alla presente legge.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può modificare i punteggi di cui all'allegato Abis, sentite le Commissioni consiliari competenti.»

Art. 10
(Modificazioni all'articolo 9)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 39/1995, le parole: «da enti pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «dai Comuni».
2. Il comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 39/1995 è abrogato.
3. Al comma 6 dell'articolo 9 della l.r. 39/1995, la parola: «3,» è soppressa.
4. Il comma 8 dell'articolo 9 della l.r. 39/1995 è abrogato.

Art. 11
(Modificazioni all'articolo 10)

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 39/1995 è sostituita dalla seguente:
«b) i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 6;»
2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 39/1995 è sostituita dalla seguente:
«d) il termine di scadenza della presentazione delle domande, comunque non inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando;»
3. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 39/1995 è sostituita dalla seguente:
«e) i documenti da allegare alla domanda.»
4. Il comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 39/1995 è abrogato.

Art. 9
(Insertion de l'art. 8 bis)

1. Après l'art. 8 de la LR n° 39/1995, tel qu'il a été abrogé par l'art. 8 de la présente loi, est inséré l'article rédigé comme suit :

« Art. 8 bis
(Points)

1. Le classement des bénéficiaires des logements est établi sur la base des points attribués au titre des conditions subjectives et objectives visées à l'annexe A bis de la présente loi.
2. Le Gouvernement régional peut modifier les points visés à l'annexe A bis de la présente loi par délibération, les Commissions du Conseil compétentes entendues. »

Art. 10
(Modification de l'art. 9)

1. Au premier alinéa de l'art. 9 de la LR n° 39/1995, les mots : « des collectivités publiques » sont remplacés par les mots : « par les communes ».
2. Le troisième alinéa de l'art. 9 de la LR n° 39/1995 est abrogé.
3. Au sixième alinéa de l'art. 9 de la LR n° 39/1995, le mot : « , troisième » est supprimé.
4. Le huitième alinéa de l'art. 9 de la LR n° 39/1995 est abrogé.

Art. 11
(Modification de l'art. 10)

1. La lettre b du premier alinéa de l'art. 10 de la LR n° 39/1995 est remplacée comme suit :
« b) Les conditions d'accès aux logements sociaux visées à l'art. 6 de la présente loi ; »
2. La lettre d du premier alinéa de l'art. 10 de la LR n° 39/1995 est remplacée comme suit :
« d) Le délai de présentation des demandes, soit au moins trente jours à compter de la date de publication de l'avis ; »
3. La lettre e du premier alinéa de l'art. 10 de la LR n° 39/1995 est remplacée comme suit :
« e) Les documents à annexer à la demande. »
4. Le deuxième alinéa de l'art. 10 de la LR n° 39/1995 est abrogé.

Art. 12
(Modificazioni all'articolo 11)

1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 39/1995 è sostituito dal seguente:

«1. Nella domanda, redatta e inoltrata secondo le modalità e entro i termini previsti dal bando, devono essere indicati:».
2. Il comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 39/1995 è sostituito dal seguente:

«3. Il concorrente deve dichiarare ai sensi degli articoli 30 e 31 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, la sussistenza dei requisiti in suo favore ed in favore dei componenti il nucleo familiare, nonché ogni altro dato richiesto nella domanda.».

Art. 13
(Sostituzione dell'articolo 12)

1. L'articolo 12 della l.r. 39/1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 12
(Istruttoria delle domande)

1. L'ente che ha indetto il bando procede all'istruttoria delle domande, verificandone la regolarità e la completezza della documentazione allegata.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'ente che ha indetto il bando può richiedere agli interessati ulteriori informazioni o documentazione integrativa.
3. L'ente che ha indetto il bando provvede, in via provvisoria, all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda sulla base delle dichiarazioni contenute nella domanda stessa e della documentazione allegata.
4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, i Comuni possono delegare l'Azienda regionale per l'edilizia residenziale (ARER) di cui alla legge regionale 9 settembre 1999, n. 30 (Istituzione dell'Azienda regionale per l'edilizia residenziale – Agence régionale pour le logement), previa convenzione.
5. Le domande, con i punteggi a ciascuna attribuiti e con la relativa documentazione, sono trasmesse, entro novanta giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle medesime, alla Commissione di cui all'articolo 14, dandone contestuale comunicazione alla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica.».

Art. 12
(Modification de l'art. 11)

1. Le chapeau du premier alinéa de l'art. 11 de la LR n° 39/1995 est remplacé comme suit :

« 1. La demande, rédigée et déposée selon les modalités et les délais fixés par l'avis de concours, doit indiquer : »
2. Le troisième alinéa de l'art. 11 de la LR n° 39/1995 est remplacé comme suit :

« 3. Le demandeur doit produire une déclaration tenant lieu de certification et d'acte de notoriété – aux termes des articles 30 et 31 de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs) – attestant qu'il remplit les conditions requises, de même que les membres de son ménage, et portant toutes les données prévues par le formulaire de demande. »

Art. 13
(Remplacement de l'art. 12)

1. L'art. 12 de la LR n° 39/1995 est remplacé comme suit :

« Art. 12
(Instruction des demandes)

1. La collectivité qui a lancé le concours procède à l'instruction des demandes y afférentes et vérifie la régularité et la complétude des dossiers, annexes comprises.
2. Aux fins du premier alinéa du présent article, la collectivité qui a lancé le concours peut demander aux personnes concernées tout renseignement ou document complémentaire.
3. La collectivité qui a lancé le concours pourvoit à attribuer des points à chaque demande, à titre provisoire et au vu des déclarations du demandeur ou des documents annexés à sa demande.
4. En vue de remplir les fonctions visées aux premier, deuxième et troisième alinéas du présent article, les communes peuvent déléguer, par convention, l'Agence régionale pour le logement – *Azienda regionale per l'edilizia residenziale (ARER)* visée à la loi régionale n° 30 du 9 septembre 1999 (Institution de l'Agence régionale pour le logement – *Azienda regionale per l'edilizia residenziale*).
5. Les demandes indiquant les points y afférents et assorties de la documentation requise sont transmises à la commission visée à l'art. 14 de la présente loi dans les 90 jours à compter de l'expiration du délai de leur présentation. La structure régionale compétente en matière de logements sociaux en est aussitôt informée. »

Art. 14
(Sostituzione dell'articolo 14)

1. L'articolo 14 della l.r. 39/1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 14
(Commissione di edilizia residenziale pubblica)

1. Presso l'assessorato regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica è istituita la Commissione per l'edilizia residenziale pubblica.
2. La Commissione svolge, in particolare, i seguenti compiti:
 - a) cura l'istruttoria delle domande ai fini della formazione e degli aggiornamenti delle graduatorie;
 - b) decide in merito ai ricorsi di cui all'articolo 16, comma 3;
 - c) predispone la graduatoria degli aspiranti al cambio di alloggio di cui all'articolo 31;
 - d) esamina le domande di emergenza abitativa ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 26 ottobre 2007, n. 28 (Disposizioni di riordino in materia di edilizia residenziale. Modificazioni alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33);
 - e) rilascia il parere obbligatorio e vincolante di cui all'articolo 36, comma 4.
3. La Commissione, nominata con decreto del Presidente della Regione, dura in carica cinque anni ed è così composta:
 - a) un magistrato, anche a riposo, con funzioni di presidente, designato dal Presidente del Tribunale di Aosta;
 - b) un esperto in materia di politiche sociali designato dalla Giunta regionale, o suo delegato;
 - c) un esperto in materia di edilizia residenziale pubblica designato dalla Giunta regionale, o suo delegato;
 - d) il presidente dell'ARER, o suo delegato;
 - e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali degli assegnatari più rappresentative a livello nazionale, designato dalle medesime, o suo delegato;
 - f) un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, designato dalle medesime, o suo delegato;
 - g) un membro designato dal Presidente della Regione, o suo delegato.
4. La Commissione è integrata di volta in volta dal Sindaco del Comune interessato all'assegnazione degli alloggi, o suo delegato, con diritto di voto.
5. La Commissione elegge il vice presidente fra i membri di cui al comma 1, lettere b), c), d), e) ed f).

Art. 14
(Remplacement de l'art. 14)

1. L'art. 14 de la LR n° 39/1995 est remplacé comme suit :

« Art. 14
(Commission pour la construction sociale)

1. La commission pour la construction sociale est instituée à l'Assessorat régional compétent en matière de construction sociale.
2. La commission est notamment chargée des fonctions suivantes :
 - a) Veiller à l'instruction des demandes aux fins de la formation et de l'actualisation des classements ;
 - b) Se prononcer sur les recours visés au troisième alinéa de l'art. 16 de la présente loi ;
 - c) Dresser le classement des personnes intéressées à l'échange de logement visé à l'art. 31 de la présente loi ;
 - d) Examiner les demandes relatives aux besoins en hébergement d'urgence au sens de l'art. 15 de la loi régionale n° 28 du 26 octobre 2007 (Refonte des dispositions en matière de logements sociaux et modification de la loi régionale n° 33 du 8 octobre 1973) ;
 - e) Émettre l'avis obligatoire et contraignant visé au quatrième alinéa de l'art. 36 de la présente loi.
3. La commission est nommée pour cinq ans par arrêté du président de la Région et se compose :
 - a) D'un magistrat, même à la retraite, désigné par le président du Tribunal d'Aoste, qui en assure la présidence ;
 - b) D'un expert en matière de politiques sociales, désigné par le Gouvernement régional, ou de son délégué ;
 - c) D'un expert en matière de logements sociaux, désigné par le Gouvernement régional, ou de son délégué ;
 - d) Du président de l'ARER, ou de son délégué ;
 - e) D'un représentant des organisations syndicales des bénéficiaires les plus représentatives à l'échelon national, désigné par lesdites organisations, ou de son délégué ;
 - f) D'un représentant des organisations syndicales les plus représentatives à l'échelon régional, désigné par lesdites organisations, ou de son délégué ;
 - g) D'un membre désigné par le président de la Région, ou de son délégué.
4. La commission est complétée chaque fois par le syndic de la commune concernée, ou son délégué, avec droit de vote.
5. La commission nomme son vice-président parmi les membres indiqués aux lettres b), c), d), e) et f) du premier alinéa du présent article.

6. Per la validità delle sedute della Commissione è sufficiente la presenza di quattro componenti, fra i quali, comunque, deve essere compreso il presidente o il vice presidente. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti, e, in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.
7. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da un dipendente della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica.
8. La Commissione, ove lo ritenga opportuno, può:
 - a) nominare al suo interno delle sottocommissioni, definendone i compiti e la durata;
 - b) avvalersi di tecnici esperti.».

Art. 15
(Sostituzione dell'articolo 16)

1. L'articolo 16 della l.r. 39/1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 16
(Formazione della graduatoria)

1. La Commissione, entro novanta giorni dal ricevimento delle domande, con i punteggi ad esse attribuiti, e della relativa documentazione, predispose la graduatoria provvisoria.
2. La graduatoria provvisoria, entro quindici giorni dalla sua formazione, è pubblicata all'Albo pretorio del Comune interessato per quindici giorni consecutivi.
3. Entro venti giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria all'Albo pretorio, gli interessati possono presentare opposizione in carta semplice alla Commissione che decide entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione del ricorso.
4. Esaurito l'esame delle opposizioni, la Commissione formula la graduatoria definitiva e la trasmette al Comune interessato per l'approvazione.
5. In caso di parità di punteggio è preferito il concorrente più anziano di età.
6. In caso di persistente parità è preferito il concorrente con maggiore anzianità di residenza in Valle d'Aosta. In caso di ulteriore parità, la Commissione procede al sorteggio in presenza degli interessati.
7. L'ordine conseguito da ciascun concorrente nella graduatoria definitiva dà titolo all'assegnazione dell'alloggio fino ad esaurimento delle disponibilità, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 20.

6. La commission ne peut valablement délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents. En tout état de cause, le président ou le vice-président doivent être au nombre de ces derniers. La commission délibère à la majorité des présents et, en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
7. Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la structure régionale compétente en matière de construction sociale.
8. Lorsqu'elle le juge opportun, la commission peut prendre les mesures suivantes :
 - a) Créer, en son sein, des sous-commissions, dont elle définit les attributions et la durée ;
 - b) Faire appel à des experts. »

Art. 15
(Remplacement de l'art. 16)

1. L'art. 16 de la LR n° 39/1995 est remplacé comme suit :

« Art. 16
(Établissement du classement)

1. Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la réception des demandes indiquant les points y afférents et assorties de la documentation requise, la commission établit le classement provisoire.
2. Dans les quinze jours qui suivent son établissement, le classement provisoire est publié au tableau d'affichage de la commune concernée, pendant quinze jours consécutifs.
3. Dans les vingt jours qui suivent l'expiration du délai de publication du classement au tableau d'affichage, les intéressés peuvent porter opposition, sur papier libre, devant la commission ; cette dernière statue dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai fixé pour la présentation de ladite opposition.
4. À l'issue de l'examen des oppositions, la commission établit le classement définitif et le transmet à la commune concernée afin qu'il soit approuvé.
5. En cas d'égalité de points, priorité est donnée au demandeur le plus âgé.
6. Au cas où l'égalité persisterait, priorité est donnée au demandeur justifiant de l'ancienneté de résidence en Vallée d'Aoste la plus élevée. En cas d'égalité ultérieure, la commission procède au tirage au sort en présence des intéressés.
7. Le rang obtenu par chaque demandeur dans le classement définitif ouvre droit à l'attribution du logement jusqu'à l'épuisement des logements disponibles, dans le respect des dispositions de l'art. 20 de la présente loi.

8. La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse modalità stabilite per la graduatoria provvisoria.
9. Gli alloggi sono assegnati in relazione alla composizione del nucleo familiare del concorrente e secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva.»

Art. 16
(Sostituzione dell'articolo 18)

1. L'articolo 18 della l.r. 39/1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 18
(Aggiornamento della graduatoria di assegnazione)

1. La graduatoria definitiva, con decorrenza dall'anno successivo alla sua approvazione, è aggiornata dalla Commissione di cui all'articolo 14 entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base delle domande presentate al Comune interessato entro il 31 dicembre, sia da parte di nuovi aspiranti all'assegnazione, sia da parte di coloro i quali, già collocati in graduatoria, abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli.
2. La Commissione, entro il 31 gennaio di ogni anno, esamina le domande di cui al comma 1 e predispose un elenco provvisorio con indicazione del punteggio attribuito o aggiornato. L'elenco è pubblicato entro il 15 febbraio, per quindici giorni consecutivi, all'Albo pretorio del Comune.
3. Entro venti giorni dalla pubblicazione dell'elenco, gli interessati possono presentare opposizione in carta semplice alla Commissione che, entro il 31 marzo, esaminati i ricorsi, aggiorna la graduatoria definitiva, con l'inserimento o la ricollocazione dei concorrenti interessati.
4. La graduatoria definitiva è pubblicata per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio del Comune interessato e conserva efficacia fino alla pubblicazione del successivo aggiornamento.»

Art. 17
(Sostituzione dell'articolo 19)

1. L'articolo 19 della l.r. 39/1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 19
(Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione)

1. In sede di assegnazione degli alloggi, il Comune verifica il permanere dei requisiti previsti per l'assegnazione richiedendo, ove del caso, la documentazione necessaria.
2. Se non è trascorso un anno dalla data di inserimento o ricollocazione degli interessati nella graduatoria definitiva e non sono intervenute variazioni anagra-

8. Le classement définitif est publié selon les mêmes modalités fixées pour le classement provisoire.
9. Les logements sont attribués en fonction de la composition du ménage du demandeur et selon l'ordre fixé par le classement définitif. »

Art. 16
(Remplacement de l'art. 18)

1. L'art. 18 de la LR n° 39/1995 est remplacé comme suit :

« Art. 18
(Mise à jour du classement d'attribution)

1. À compter de l'année suivant l'approbation du classement définitif et au plus tard le 31 mars de chaque année, la commission visée à l'art. 14 de la présente loi procède à actualiser ledit classement, sur la base des demandes présentées aux bureaux de la commune concernée au plus tard le 31 décembre de l'année précédente tant par les nouveaux demandeurs, que par les demandeurs déjà inscrits sur le classement mais souhaitant faire valoir des conditions plus avantageuses.
2. Au plus tard le 31 janvier de chaque année, la commission examine les demandes déposées au sens du premier alinéa du présent article et établit un classement provisoire indiquant les points attribués ou actualisés. Ledit classement est publié au plus tard le 15 février et pendant quinze jours consécutifs au tableau d'affichage de la commune concernée.
3. Dans les vingt jours qui suivent la publication du classement, les intéressés peuvent porter opposition, sur papier libre, devant la commission qui, au plus tard le 31 mars, examine les recours et actualise le classement définitif en y insérant ou en déplaçant les demandeurs concernés.
4. Le classement définitif est publié pendant quinze jours consécutifs au tableau d'affichage de la commune concernée et est valable jusqu'à la publication du classement suivant. »

Art. 17
(Remplacement de l'art. 19)

1. L'art. 19 de la LR n° 39/1995 est remplacé comme suit :

« Art. 19
(Vérification préalable des conditions)

1. Pendant la phase d'attribution des logements, la commune vérifie si les bénéficiaires remplissent toujours les conditions requises et, s'il y a lieu, demandent la documentation nécessaire à cet effet.
2. Dans l'année suivant la date d'insertion ou de remplacement dans le cadre du classement définitif sans variation – exception faite pour les naissances et les

fiche, ad eccezione di nascite e decessi, il Comune provvede a verificare il permanere del requisito di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c).

3. Nel caso in cui sia trascorso più di un anno dalla data d'inserimento o ricollocazione degli interessati nella graduatoria definitiva, la verifica riguarda la permanenza dei requisiti di cui all'articolo 6 e delle condizioni che hanno determinato il punteggio. Nel caso in cui queste ultime non siano confermate, alle eventuali nuove condizioni sono attribuiti i relativi punteggi, previa valutazione delle medesime.
4. Il Comune trasmette la documentazione relativa alle verifiche di cui al comma 3 alla Commissione di cui all'articolo 14 per le valutazioni di competenza. La Commissione, qualora accerti la mancanza anche di un solo requisito di cui all'articolo 6, oppure il mutamento delle condizioni determinanti il punteggio, nei successivi venti giorni provvede ad esprimere parere vincolante al Comune in ordine all'eventuale esclusione o al mutamento della posizione del richiedente nella graduatoria medesima.».

Art. 18
(Sostituzione dell'articolo 20)

1. L'articolo 20 della l.r. 39/1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 20
(Modalità di assegnazione)

1. L'assegnazione degli alloggi, in base all'ordine della graduatoria definitiva, è effettuata dal Comune territorialmente competente.
2. Ogni ente proprietario o gestore di alloggi comunica al Comune, al Presidente della Regione e alla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica l'elenco degli alloggi disponibili entro dieci giorni dall'effettiva disponibilità.
3. Qualora la tipologia degli alloggi disponibili e le caratteristiche dei nuclei familiari in graduatoria non consentano l'assegnazione di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, al soggetto avente titolo può essere proposto un alloggio adeguato avente anche una sola delle caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1. In tale caso l'eventuale rinuncia è giustificata.».

Art. 19
(Modificazioni all'articolo 21)

1. Al comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 39/1995, le parole: «, nel rispetto di quanto previsto all'art. 20, comma 3» sono soppresse.

décès – de la fiche familiale d'état civil de l'intéressé, la commune vérifie si la condition visée à la lettre c) du premier alinéa de l'art. 6 de la présente loi est toujours remplie.

3. Après une année à compter de l'insertion ou du remplacement dans le cadre du classement définitif, la vérification porte sur l'ensemble des conditions requises au sens de l'art. 6 de la présente loi et des conditions qui ont ouvert droit à l'attribution des points. Au cas où ces dernières ne seraient pas confirmées, elles sont soumises à une nouvelle évaluation en vue de l'attribution des points y afférents.
4. La commune transmet la documentation relative aux vérifications effectuées au sens du troisième alinéa ci-dessus à la commission visée à l'art. 14 de la présente loi, aux fins de l'accomplissement des tâches qui incombent à celle-ci. Au cas où elle constaterait l'absence ou le changement d'une ou de plusieurs conditions déterminant l'attribution des points, la commission émet, sous vingt jours, un avis contraignant à l'intention de la commune en vue de l'éventuelle exclusion de l'intéressé du classement ou du remplacement de celui-ci. »

Art. 18
(Remplacement de l'art. 20)

1. L'art. 20 de la LR n° 39/1995 est remplacé comme suit :

« Art. 20
(Modalités d'attribution)

1. L'attribution des logements sur la base de l'ordre du classement définitif est effectuée par la commune territorialement compétente.
2. Chaque organisme propriétaire ou gestionnaire de logements est tenu de communiquer à la commune, au président de la Région et à la structure régionale compétente en matière de construction sociale la liste des logements disponibles, et ce, dans les dix jours qui suivent le moment où ceux-ci deviennent effectivement disponibles.
3. Au cas où les caractéristiques des logements disponibles et du ménage du bénéficiaire figurant au classement ne permettraient pas l'attribution d'un logement approprié aux exigences dudit ménage, un logement remplissant une seule des conditions visées au premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi peut être offert au bénéficiaire en cause. En l'occurrence, la renonciation est justifiée. »

Art. 19
(Modification de l'art. 21)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 21 de la LR n° 39/1995, les mots : « , dans le respect des dispositions du troisième alinéa de l'art. 20 de la présente loi » sont supprimés.

2. Il comma 3 dell'articolo 21 della l.r. 39/1995, è sostituito dal seguente:

«3. La scelta dell'alloggio deve essere effettuata dall'assegnatario o da persona delegata. In caso di mancata presentazione non motivata, il Comune dichiara la decadenza dall'assegnazione e l'esclusione dalla graduatoria.».

3. Al comma 5 dell'articolo 21 della l.r. 39/1995, le parole: «per gravi e documentati motivi» sono soppresse.

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 21 della l.r. 39/1995, è inserito il seguente:

«5bis. È ritenuta giustificata la rinuncia all'alloggio da parte di un assegnatario al quale sia stato proposto un alloggio adeguato ai sensi dell'articolo 2, ma il cui numero di vani, in rapporto alla composizione del suo nucleo familiare, non permetta un'adeguata e razionale sistemazione alloggiativa.».

Art. 20
(Modificazioni all'articolo 22)

1. Al comma 6 dell'articolo 22 della l.r. 39/1995, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «novanta».

2. Il comma 9 dell'articolo 22 della l.r. 39/1995 è abrogato.

Art. 21
(Modificazione all'articolo 24)

1. Il comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 39/1995, è sostituito dal seguente:

«2. L'aliquota di riserva degli alloggi compresi nei programmi di intervento, da destinare ai profughi, è pari alla percentuale minima prevista dall'articolo 34 della l. 763/1981 e successive modificazioni e integrazioni.».

Art. 22
(Modificazione all'articolo 27)

1. Al comma 1bis dell'articolo 27 della l.r. 39/1995, la parola: «c)» è sostituita dalla seguente: «d)».

Art. 23
(Modificazione all'articolo 36)

1. Il comma 3 dell'articolo 36 della l.r. 39/1995 è abrogato.

Art. 24
(Modificazione all'articolo 56)

1. Al comma 1 dell'articolo 56 della l.r. 39/1995, le parole:

2. Le troisième alinéa de l'art. 21 de la LR n° 39/1995 est remplacé comme suit :

« 3. Le choix du logement doit être effectué par le bénéficiaire ou par la personne déléguée à cet effet. En cas d'absence non motivée, la commune déclare le bénéficiaire déchu de son droit à l'attribution et exclut celui-ci du classement. »

3. Au cinquième alinéa de l'art. 21 de la LR n° 39/1995, les mots : « par des raisons graves et documentées » sont supprimés.

4. Après le cinquième alinéa de l'art. 21 de la LR n° 39/1995, est inséré l'alinéa rédigé comme suit :

« 5 bis. Lorsqu'un logement approprié au sens de l'art. 2 de la présente loi mais comprenant un nombre de pièces insuffisant à garantir des conditions d'accueil adaptées et rationnelles aux personnes composant le ménage du bénéficiaire est proposé à ce dernier, la renonciation est considérée comme justifiée. »

Art. 20
(Modification de l'art. 22)

1. Au sixième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 39/1995, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quatre-vingt-dix ».

2. Le neuvième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 39/1995 est abrogé.

Art. 21
(Modification de l'art. 24)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 24 de la LR n° 39/1995 est remplacé comme suit :

« 2. Le pourcentage de logements inclus dans les plans d'action et réservés aux réfugiés correspond au pourcentage minimum prévu par l'art. 34 de la loi n° 763/1981 modifiée et complétée. »

Art. 22
(Modification de l'art. 27)

1. Au premier alinéa bis de l'art. 27 de la LR n° 39/1995, le mot : « c) » est remplacé par le mot : « d) ».

Art. 23
(Modification de l'art. 36)

1. Le troisième alinéa de l'art. 36 de la LR n° 39/1995 est abrogé.

Art. 24
(Modification de l'art. 56)

1. Au premier alinéa de l'art. 56 de la LR n° 39/1995, les

«agli allegati A e» sono sostituite dalle seguenti: «all'allegato».

Art. 25
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

- a) gli articoli 15, 17 e 25 della l.r. 39/1995;
- b) l'allegato A della l.r. 39/1995.

Art. 26
(Inserimento dell'allegato Abis)

1. Dopo l'allegato A della l.r. 39/1995, come abrogato dall'articolo 25, comma 1, lettera b), è inserito il seguente:

«Allegato Abis

Punteggi attribuiti in dipendenza delle condizioni soggettive e oggettive del concorrente e del suo nucleo familiare (articolo 8bis)

a) Condizioni soggettive:

- 1) richiedente con anzianità di residenza in Valle d'Aosta maturata anche non consecutivamente:
 - 1.1 per ogni anno intero successivo ad otto anni: punti da un minimo di 0,2 a un massimo di 0,5 a discrezione del Comune;
- 2) richiedente con anzianità di residenza continuativa nel comune sede dell'intervento, superiore a quella richiesta per l'accesso al bando: punti da 0,2 a 1 per ogni anno intero a discrezione del Comune;
- 3) valore dell'Indicatore della situazione economica (ISE) previsto dall'articolo 6:
 - 3.1 fino al 20 per cento del limite di cui all'articolo 7: punti 3;
 - 3.2 oltre il 20 per cento e fino al 50 per cento del limite di cui all'articolo 7: punti 2;
 - 3.3 oltre il 50 per cento e fino all'80 per cento del limite di cui all'articolo 7: punti 1;
- 4) nucleo familiare superiore a tre persone: punti 1;
- 5) per ogni minore presente nel nucleo familiare fino ad un massimo di tre: punti 1;
- 6) richiedente singolo con presenza di uno o più minori all'interno del nucleo familiare: punti 2;
- 7) richiedente con età superiore a sessantacinque anni, solo o con il coniuge o con il convivente more uxorio, oppure nel cui nucleo familiare sia presente un discendente minore a carico o portatore di handicap: punti 2;
- 8) presenza nel nucleo familiare di componenti di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate):
 - 8.1 persona handicappata in situazione di gravità: per ogni persona punti 2;
 - 8.2 persona handicappata: per ogni persona punti 1;
- 9) presenza nel nucleo familiare di componenti con

mots : « aux annexes A et » sont remplacés par les mots : « à l'annexe ».

Art. 25
(Abrogation de dispositions)

1. Sont abrogés :

- a) Les articles 15, 17 et 25 de la LR n° 39/1995 ;
- b) L'annexe A de la LR n° 39/1995.

Art. 26
(Insertion de l'annexe A bis)

1. Après l'annexe A de la LR n° 39/1995, telle qu'elle est abrogée par la lettre b du premier alinéa de l'art. 25 de la présente loi, est insérée l'annexe rédigée comme suit :

« Annexe A bis

Points relatifs aux conditions subjectives et objectives du demandeur et de son ménage (art. 8 bis)

a) Conditions subjectives :

- 1) Demandeur – Ancienneté de résidence en Vallée d'Aoste (cumul de périodes même non consécutives) :
 - 1.1 Pour chaque année entière au-delà des huit ans : minimum 0,2 et maximum 0,5 point, à la discrétion de la commune ;
- 2) Demandeur – Ancienneté de résidence (sans interruption) dans la commune concernée supérieure au seuil prévu par l'avis : minimum 0,2 et maximum 1 point par année entière, à la discrétion de la commune ;
- 3) Indicateur de situation économique (ISE) au sens de l'art. 6 :
 - 3.1 Jusqu'à 20 p. 100 de la limite visée à l'art. 7 : 3 points ;
 - 3.2 Au-delà de 20 p. 100 et jusqu'à 50 p. 100 de la limite visée à l'art. 7 : 2 points ;
 - 3.3 Au-delà de 50 p. 100 et jusqu'à 80 p. 100 de la limite visée à l'art. 7 : 1 point ;
- 4) Ménage – Plus de trois personnes : 1 point ;
- 5) Ménage – Pour chaque mineur, jusqu'à un maximum de trois : 1 point ;
- 6) Ménage – Demandeur seul avec un ou plusieurs mineurs : 2 points ;
- 7) Ménage – Demandeur âgé de plus de soixante-cinq ans, seul ou avec un conjoint ou une personne vivant maritalement, ou comptant dans son ménage un descendant mineur à sa charge ou un descendant handicapé : 2 points ;
- 8) Ménage – Avec des personnes visées à la loi n° 104 du 5 février 1992 (Loi-cadre pour l'assistance, l'intégration sociale et les droits des personnes handicapées) :
 - 8.1 Pour chaque personne gravement handicapée : 2 points ;
 - 8.2 Pour chaque personne handicapée : 1 point ;
- 9) Ménage – Membres justifiant d'une invalidité

invalidità certificata dalla competente Commissione regionale:

- 9.1 compresa tra l'80 per cento ed il 100 per cento o, anche in assenza di quantificazione della percentuale di invalidità qualora dal certificato medesimo risultino difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età: per ogni persona punti 2;
 - 9.2 compresa fra il 67 per cento ed il 79 per cento: punti 1;
 - 10) ai nuclei familiari con componenti che rientrano nelle condizioni di cui ai numeri 8.1) e 9.1) è attribuito 1 punto ulteriore in presenza di barriere architettoniche, certificata dal Comune, che comporti concreto impedimento al disabile nell'accessibilità all'alloggio occupato, in relazione allo specifico genere di disabilità posseduta;
 - 11) richiedente che da non oltre due anni dalla data di scadenza del bando abbia contratto matrimonio o abbia instaurato una convivenza more uxorio: punti 1;
 - 12) anni di permanenza in graduatoria: punti da 0,1 a 1 per ogni anno intero a decorrere dal primo inserimento a discrezione del Comune;
 - 13) richiedenti appartenenti alla Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Corpo di Guardia di Finanza : punti 1;
- b) condizioni oggettive:
- 1) abitazione in alloggio improprio ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a): 1 punto per ogni anno intero fino ad un massimo di punti 4;
 - 2) nucleo familiare o singola persona che, a seguito di esecuzione di sentenza di rilascio di abitazione o di sentenza di separazione personale tra coniugi, coabita da almeno due anni alla data del bando in uno stesso alloggio con uno o più nuclei familiari: punti 2,5;
 - 3) abitazione, alla data del bando, da almeno due anni in alloggio antigienico, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b):
 - 3.1 per una fattispecie: punti 1;
 - 3.2 per due o più fattispecie: punti 2;
 - 4) situazione di disagio abitativo, esistente da almeno due anni alla data del bando, in alloggio non adeguato ai sensi dell'articolo 2: punti 1;
 - 5) richiedenti che alla data di pubblicazione del bando:
 - 5.1 a seguito di esecuzione della sentenza o dell'ordinanza di rilascio dell'abitazione, fruiscano di sistemazione alloggiativa precaria in struttura alberghiera o similare: punti 4;
 - 5.2 siano interessati da un provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempimento contrattuale, da un verbale di conciliazione giudiziaria, oppure da un'ordinanza di sgombero, emessi da meno di due anni, e comunque con data di esecuzione non eccedente l'anno successivo la pubblicazione del bando: punti 4;
 - 5.3 abitino in alloggio che debba essere rilasciato per effetto di sentenza di separazione per-

certifiée par la commission régionale compétente :

- 9.1 Invalidité comprise entre 80 p. 100 et 100 p. 100 ou, à défaut de quantification du pourcentage d'invalidité mais en cas de certification de difficultés persistantes dans l'exercice des fonctions propres de l'âge _ pour chaque personne : 2 points ;
 - 9.2 Invalidité comprise entre 67 p. 100 et 79 p. 100 _ pour chaque personne : 1 point ;
 - 10) Ménage avec des membres remplissant les conditions visées aux points 8.1) et 9.1) : 1 point supplémentaire lorsque le logement occupé présente des barrières architecturales certifiées par la commune qui, compte tenu du handicap spécifique des intéressés, empêchent l'accès de ces derniers ;
 - 11) Demandeur marié ou vivant maritalement avec une autre personne depuis deux ans au maximum par rapport au délai de présentation des demandes visé à l'avis : 1 point ;
 - 12) Années d'inscription sur le classement : minimum 0,1 et maximum 1 point par année entière à compter de la première inscription, à la discrétion de la commune ;
 - 13) Demandeur appartenant aux forces de la Police d'État, des Carabinieri ou de la Garde des finances : 1 point ;
- b) Conditions objectives :
- 1) Occupation d'un logement impropre au sens de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 3 de la LR n° 39/1995, pour chaque année entière : 1 point, jusqu'à un maximum de 4 points ;
 - 2) Ménage ou personne qui, à la suite d'un jugement d'expulsion ou de séparation de corps, cohabite avec un ou plusieurs ménages depuis deux ans au moins à la date de l'avis : 2,5 points ;
 - 3) Occupation, depuis deux ans au moins à la date de l'avis, d'un logement antihygiénique au sens de la lettre b) du premier alinéa de l'art. 3 de la LR n° 39/1995 et justifiant notamment :
 - 3.1 De l'une des caractéristiques mentionnées : 1 point ;
 - 3.2 De deux ou plusieurs des caractéristiques mentionnées : 2 points ;
 - 4) Occupation, depuis deux ans au moins à la date de l'avis, d'un logement non approprié au sens de l'art. 2 de la LR n° 39/1995 : 1 point ;
 - 5) Demandeur qui, à la date de publication de l'avis :
 - 5.1 Suite à l'exécution d'un jugement ou d'un arrêté d'expulsion, est relogé, à titre précaire, dans un hôtel ou une structure assimilée : 4 points ;
 - 5.2 Fait l'objet soit d'un titre exécutoire d'expulsion pris pour une raison autre que l'inexécution du contrat, soit d'un procès-verbal de conciliation judiciaire, soit encore d'un arrêté d'expulsion datant de moins de deux ans et, en tout état de cause, avec une date d'exécution ne dépassant pas l'année suivant la publication de l'avis : 4 points ;

sonale fra coniugi, entro un anno dalla data di pubblicazione del bando: punti 4;

5.4 abitino in alloggio di servizio che debba essere rilasciato a seguito di collocamento a riposo o per altro motivo impreveduto non dipendente dalla volontà propria: punti 4.

c) *Precisazioni*

- 1) il Comune in sede di bando può specificare ulteriori condizioni soggettive ed oggettive determinando i relativi punteggi, fino ad un massimo complessivo di punti 5;
- 2) i provvedimenti giudiziari di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo, di cui alla lettera b), numeri 5.1 e 5.2, sono valutati ai fini dell'attribuzione del punteggio solo se contengono l'esplicita enunciazione della data di registrazione del contratto di locazione e gli estremi della lettera raccomandata con avviso di ricevimento recante disdetta della locazione da parte del locatore, ai sensi dell'articolo 1bis del decreto legge 20 ottobre 2008, n. 158 (Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199;
- 3) le condizioni di cui alla lettera a), numeri 8) e 9), non sono cumulabili tra loro quando riferite ad una stessa persona. In tal caso verrà considerata la casistica più favorevole all'interessato;
- 4) le condizioni di cui alla lettera b), numeri 1), 3) e 4), non sono cumulabili tra loro, così come quelle di cui alla lettera b), numeri 2) e 4);
- 5) la condizione di cui alla lettera b), numero 5), non è cumulabile con le altre condizioni oggettive;
- 6) ai richiedenti che ricadano nelle condizioni di cui alla lettera b), numero 5), nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del bando e quella di approvazione della graduatoria provvisoria, è riconosciuto, su domanda documentata, il relativo punteggio; parimenti sono riconosciuti i punteggi di cui alla lettera a), numeri 4), 5) e 6) ai richiedenti il cui nucleo familiare raggiunga, nello stesso periodo, tali condizioni a seguito della nascita di figli.».

Art. 27

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

5.3 Occupe un logement qui doit être libéré dans l'année suivant la date de publication de l'avis en vertu d'un jugement de séparation de corps : 4 points ;

5.4 Occupe un logement à titre d'accessoire d'un contrat de travail qui doit être libéré suite à la mise à la retraite ou pour une raison imprévue indépendante de la volonté du demandeur : 4 points ;

c) *Précisions :*

- 1) Dans l'avis de concours, la commune peut indiquer des conditions subjectives et objectives supplémentaires, ainsi que les points y afférents (jusqu'à 5 points au maximum) ;
- 2) Les actes judiciaires d'expulsion pour cause de fin de location des immeubles à usage d'habitation au sens des points 5.1 et 5.2 de la lettre b) ci-dessus sont pris en compte aux fins de l'attribution des points uniquement s'ils portent explicitement la date d'enregistrement du contrat de location et les références de la lettre recommandée avec accusé de réception portant résiliation dudit contrat par le bailleur, aux termes de l'art. 1^{er} bis du décret-loi n° 158 du 20 octobre 2008 (Mesures urgentes de limitation des problèmes de logement de certaines catégories sociales), converti, avec modifications, en la loi n° 199 du 18 décembre 2008 ;
- 3) Le même demandeur ne pouvant remplir, en même temps, les conditions visées aux points 8) et 9) de la lettre a) de la présente annexe, seule la condition la plus favorable pour celui-ci est prise en considération ;
- 4) Le même demandeur ne peut remplir, en même temps, les conditions visées aux points 1), 3) et 4) de la lettre b) de la présente annexe, ni les conditions visées aux points 2) et 4) de ladite lettre b) ;
- 5) Le même demandeur ne peut remplir, en même temps, la condition visée au point 5) de la lettre b) de la présente annexe et les autres conditions objectives ;
- 6) Pendant la période allant de la date de publication de l'avis de concours à la date d'approbation du classement provisoire, le demandeur qui remplit les conditions visées au point 5) de la lettre b) de la présente annexe bénéficie des points y afférents s'il présente à cet effet une demande documentée ; parallèlement, le demandeur dont la composition du ménage change du fait de la naissance d'enfants pendant la période susmentionnée bénéficie des points dus au titre des points 4), 5 et 6) de la lettre a) de la présente annexe.

Art. 27

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente au sens du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 17 giugno 2009.

Il Presidente
ROLLANDIN

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 34

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 1049 del 17.04.2009);
- presentato al Consiglio regionale in data 22.04.2009;
- assegnato alla III^a Commissione consiliare permanente in data 28.04.2009;
- esaminato dalla III^a Commissione consiliare permanente, con parere in data 25.05.2009 e relazione del Consigliere COMÉ;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta dell'11.06.2009, con deliberazione n. 607/XIII;
- trasmesso al Presidente della Regione in data 16.06.2009.

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE 17 GIUGNO 2009, N. 16.

Note all'articolo 1:

- ⁽¹⁾ Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 prevedeva quanto segue:

«1. Le presenti norme si applicano a tutti gli alloggi utilizzati per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica, realizzati o recuperati dallo Stato, da enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato e/o dell'Amministrazione regionale ovvero con il concorso di privati, nonché a quelli di enti pubblici di proprietà di questi o affidati in gestione ai medesimi.»

- ⁽²⁾ Il comma 1bis dell'articolo 1 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 prevedeva quanto segue:

«1 bis. I compiti che la presente legge assegna ai Comuni sono estesi agli enti pubblici nel caso in cui questi siano proprietari degli alloggi oggetto di assegnazione. L'assolvimento di detti compiti può essere oggetto di convenzione tra enti pubblici ed enti gestori.»

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 17 juin 2009.

Le président,
Augusto ROLLANDIN

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Projet de loi n° 34

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 1049 du 17.04.2009) ;
- présenté au Conseil régional en date du 22.04.2009 ;
- soumis à la III^e Commission permanente du Conseil en date du 28.04.2009 ;
- examiné par la III^e Commission permanente du Conseil – avis en date du 25.05.2009 et rapport du Conseiller COMÉ ;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 11.06.2009, délibération n° 607/XIII ;
- transmis au Président de la Région en date du 16.06.2009.

- ⁽³⁾ Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 prevedeva quanto segue:

«3. L'individuazione degli alloggi di cui al comma 2, lett. d), e) e f), è effettuata, su richiesta dell'ente pubblico proprietario o gestore o dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale, dalla Giunta regionale con propria deliberazione.»

Nota all'articolo 2:

- ⁽⁴⁾ L'articolo 2 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 prevedeva quanto segue:

«Art. 2 (Nozione di alloggio adeguato)

1. Ai fini della presente legge si considera alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare quello avente una superficie utile netta non inferiore a:
- a) mq. 28 per un nucleo familiare composto da una persona;
 - b) mq. 40 per un nucleo familiare composto da due persone;
 - c) mq. 60 per un nucleo familiare composto da tre persone;
 - d) mq. 70 per un nucleo familiare composto da quattro persone;
 - e) mq. 80 per un nucleo familiare composto da cinque persone;
 - f) mq. 95 per un nucleo familiare composto da sei o più persone.

2. Ai fini della determinazione della superficie utile netta di cui al comma 1, non si tiene conto di eventuali autorimesse singole, del posto macchina in autorimesse di uso comune, di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili, della superficie scoperta di pertinenza dell'immobile di godimento esclusivo del conduttore e della superficie condominiale destinata a verde.
3. È invece considerato non adeguato l'alloggio, abitato da un nucleo familiare con presenza di handicappati di natura motoria e sensoriale, non adattabile ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale del 23 giugno 1989, n. 145.».

Nota all'articolo 3:

- ⁽⁵⁾ La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 prevedeva quanto segue:

«a) alloggio improprio, l'unità immobiliare avente caratteristiche tipologiche incompatibili con la destinazione ad abitazione. Rientrano in tale categoria baracche, stalle, grotte, caverne, sotterranei, soffitte, bassi, autorimesse e cantine. È altresì considerato improprio l'alloggio privo di servizio igienico proprio, ovvero con servizio igienico esterno o sprovvisto, per ragioni tecnico-oggettive, di almeno tre degli impianti igienici di cui all'art. 7, comma 3, del decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 18 luglio 1975, n. 190;».

Nota all'articolo 4:

- ⁽⁶⁾ L'articolo 4 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 prevedeva quanto segue:

«Art. 4
(Nozione di vano convenzionale,
vano utile e vano accessorio)

1. Ai fini della presente legge si considera:
 - a) vano convenzionale, quello costituito da una superficie di mq. 14, determinata ai sensi dell'art. 45, comma 2;
 - b) vano utile, l'ambiente o locale che riceve aria e luce direttamente dall'esterno mediante finestra, porta o altra apertura, con superficie non inferiore a mq. 9;
 - c) vano accessorio, il locale destinato a servizi e disimpegno, come ingresso, corridoio, anticamera, cucina, water closed, ripostiglio, seminterrato, con superficie inferiore a mq. 9.».

Nota all'articolo 5:

- ⁽⁷⁾ L'articolo 5 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 prevedeva quanto segue:

«Art. 5
(Nozione di nucleo familiare)

1. Costituiscono il nucleo familiare del concorrente all'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, se con lui conviventi:
 - a) il coniuge;
 - b) i figli legittimi, naturali riconosciuti e adottivi;
 - c) gli affiliati;
 - d) il convivente more uxorio;
 - e) gli ascendenti, i discendenti diversi da quelli indicati alla lett. b), i collaterali e gli affini fino al terzo grado;

- f) le persone non legate da vincoli di parentela o di affinità, qualora alla data di pubblicazione del bando la convivenza istituita duri da almeno due anni e sia dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del concorrente che da parte dei conviventi.
2. Per i componenti di cui al comma 1, lett. d) ed e), è necessario che la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.».

Nota all'articolo 6:

- ⁽⁸⁾ L'articolo 6 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 prevedeva quanto segue:

«Art. 6

(Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica)

1. I requisiti per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono i seguenti:
 - a) cittadinanza italiana o di uno stato appartenente all'Unione europea. È ammesso altresì il cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, anche se il diritto non è riconosciuto in condizioni di reciprocità da convenzioni o trattati internazionali, se è iscritto nelle apposite liste degli uffici regionali del lavoro o svolge in Italia un'attività lavorativa debitamente autorizzata;
 - b) residenza anagrafica o attività lavorativa principale e continuativa per un periodo non inferiore a due anni nel comune o in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per solo ambito territoriale. È altresì ammesso chi è in possesso di residenza anagrafica da almeno cinque anni in Valle d'Aosta, purché con attività lavorativa stabile nel comune cui si riferisce il bando di concorso;
 - c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione:
 - 1) su di un alloggio adeguato, ai sensi dell'art. 2, alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito del territorio regionale;
 - 2) su due o più alloggi, o su quote di titolarità la cui somma sia pari o superiore a due unità, ubicati in qualsiasi località;
 - d) assenza di precedenti assegnazioni, in proprietà immediata o futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici, nonché assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da altri enti pubblici e, infine, assenza di precedenti assegnazioni cui abbia seguito l'alienazione dell'alloggio da parte dell'assegnatario. In ogni caso, l'esclusione opera soltanto se l'alloggio sia utilizzabile oppure, se perito, abbia dato luogo a risarcimento del danno;
 - e) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite di cui all'allegato A;
 - f) non aver ceduto totalmente o parzialmente, al di fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice, ai sensi dell'art. 26 della legge 8 agosto 1977, n. 513 (Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica);
 - g) non essere stati assoggettati a sfratto per morosità o a

revoca, da parte dell'ente proprietario o gestore, negli ultimi dieci anni.

2. *I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente al comma 1, lett. c), d), f) e g), anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando, e fino al momento dell'assegnazione dell'alloggio.*
3. *Particolari requisiti possono essere stabiliti dalla Giunta regionale in relazione all'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità, ovvero in relazione a peculiari esigenze locali. Per tali interventi i provvedimenti regionali di localizzazione potranno prevedere requisiti rispondenti agli scopi particolari dell'intervento, con eventuale riferimento anche all'anzianità di residenza.».*

Nota all'articolo 7:

- ⁽⁹⁾ L'articolo 7 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 prevedeva quanto segue:

*«Art. 7
(Nozione di reddito)*

1. *Ai fini dell'assegnazione degli alloggi di cui alla presente legge, si considera il reddito annuo complessivo di ciascun componente il nucleo familiare, determinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), e successive modificazioni, al netto dei soli oneri deducibili, e relativo all'ultima dichiarazione la cui scadenza sia precedente la data di pubblicazione del bando.*
2. *Qualora alla formazione del reddito concorrano redditi da lavoro dipendente, questi sono calcolati nella misura del sessanta per cento.*
3. *In caso di reddito misto, gli eventuali oneri deducibili vanno detratti o dal reddito da lavoro dipendente o dall'insieme degli altri redditi, a seconda della maggiore entità dell'uno o degli altri.*
4. *Per quanto concerne soggetti che durante il periodo preso in considerazione ai fini della determinazione del reddito abbiano prestato servizio militare, si fa riferimento al reddito dell'anno precedente, se prodotto a mezzo di un'attività permanente e continuativa.*
5. *Per quanto concerne soggetti che durante il periodo preso in considerazione ai fini della determinazione del reddito abbiano iniziato un'attività permanente e continuativa, il reddito si calcola dividendo il reddito reale per i mesi durante i quali questo è stato prodotto e moltiplicando il risultato per dodici.*
6. *Coloro i quali dimostrino che il reddito conseguito nell'anno antecedente a quello di approvazione della graduatoria provvisoria è, per gravi e comprovati motivi di carattere sociale, inoppugnabilmente inferiore a quello relativo all'ultima dichiarazione fiscale la cui scadenza è precedente alla data di pubblicazione del bando, possono far valere la situazione reddituale più favorevole ai fini dell'assegnazione. Gli interessati sono tenuti ad allegare alla domanda di cui all'art. 11 apposita documentazione e/o certificazione rilasciata dall'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale.».*

Nota all'articolo 8:

- ⁽¹⁰⁾ L'articolo 7 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 prevedeva quanto segue:

*«Art. 8
(Nozioni di categorie di utenza)*

1. *Ai fini della presente legge è considerato:*
 - a) *anziano, il soggetto che abbia superato il sessantesimo anno di età, viva solo o in coppia, eventualmente anche con discendenti minori a carico oppure con handicappati;*
 - b) *handicappato motorio, il soggetto non deambulante o gravemente impedito nella deambulazione;*
 - c) *famiglia di nuova formazione:*
 - 1) *quella in cui i coniugi abbiano contratto matrimonio da non più di quattro anni dalla data di scadenza del bando per la presentazione delle domande;*
 - 2) *quella in cui i futuri coniugi entro la data di scadenza del bando abbiano effettuato le pubblicazioni del matrimonio. La condizione cessa ove il matrimonio non venga contratto prima della data stabilita per la firma del contratto di locazione;*
 - 3) *quella formata da soggetto singolo che conviva da almeno due anni alla data di scadenza del bando con un minore. La condizione temporale non è richiesta quando si tratta di minori contemplati all'art. 5, comma 1, lett. b) (5);*
 - d) *sfrattato, il soggetto nei confronti del quale è stato emesso provvedimento esecutivo di sfratto da meno di quattro anni dalla data di pubblicazione del bando e comunque con data di esecuzione non eccedente i due anni successivi alla data del bando;*
 - e) *generalità, i soggetti che non sono ricompresi nelle categorie sopra elencate.».*

Nota all'articolo 10:

- ⁽¹¹⁾ Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 prevedeva quanto segue:

«1. All'assegnazione degli alloggi si provvede mediante pubblico concorso indetto da enti pubblici.».

- ⁽¹²⁾ Il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 prevedeva quanto segue:

«3. Le procedure d'aggiornamento, di norma biennali, previste dall'art. 18, vengono avviate mediante bando da emanarsi entro il 30 giugno e la relativa graduatoria definitiva dev'essere approvata entro il 30 giugno dell'anno successivo.».

- ⁽¹³⁾ Il comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 prevedeva quanto segue:

«6. Nel caso di mancato adempimento degli oneri di cui ai commi 3, 4 e 5 da parte del Comune nei termini prescritti, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, provvede alla nomina di un commissario ad acta.».

- ⁽¹⁴⁾ Il comma 8 dell'articolo 9 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 prevedeva quanto segue:

«8. Contestualmente all'emissione del bando di concorso generale e in concomitanza con gli aggiornamenti di cui al comma 3, il Comune territorialmente competente provvede».

de all'emanazione del bando speciale riservato ai profughi, così come previsto dalla legge 26 dicembre 1981, n. 763 (Normativa organica per i profughi).».

Nota all'articolo 11:

⁽¹⁵⁾ La lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 prevedeva quanto segue:

«b) i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica prescritti dall'art. 6, nonché gli eventuali altri requisiti che potranno essere stabiliti dalla Giunta regionale per specifici interventi;

⁽¹⁶⁾ La lettera d) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 prevedeva quanto segue:

«d) il termine di scadenza della presentazione delle domande;».

⁽¹⁷⁾ La lettera e) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 prevedeva quanto segue:

«e) i documenti da allegare alla domanda, con specifiche indicazioni per i lavoratori emigrati all'estero, a pena di esclusione.».

⁽¹⁸⁾ Il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 prevedeva quanto segue:

«2. Il termine entro il quale devono essere presentate le domande è di sessanta giorni dalla data del bando. Per i lavoratori emigrati all'estero il termine è prorogato di trenta giorni se residenti nell'area europea e mediterranea extra europea, e di sessanta giorni se residenti nei restanti paesi extra europei.».

Note all'articolo 12:

⁽¹⁹⁾ L'alinea del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 prevedeva quanto segue:

«1. La domanda, redatta e inoltrata secondo le modalità ed entro i termini previsti dal bando, dev'essere corredata da documentazione attestante.».

⁽²⁰⁾ Il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 prevedeva quanto segue:

«3. Il concorrente deve dichiarare mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa nei modi previsti dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), che sussistono in suo favore i requisiti di cui all'art. 6, ed in favore dei componenti il suo nucleo familiare i requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), d), f) e g).».

Nota all'articolo 13:

⁽²¹⁾ L'articolo 12 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 prevedeva quanto segue:

«Art. 12
(Istruttoria delle domande)

1. L'ente che ha indetto il bando, o quello allo scopo delegato, procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti, verificando la regolarità e la completezza della compilazione del modulo di domanda e l'esistenza della documentazione richiesta.
2. Al fine di cui al comma 1, l'ente che ha indetto il bando, o quello allo scopo delegato, può richiedere agli interessati ulteriori informazioni o documentazione integrativa, anche avvalendosi della collaborazione del Comune in cui il concorrente risiede o lavora.
3. L'ente che ha indetto il bando, o quello allo scopo delegato, provvede, in via provvisoria, all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda sulla base delle situazioni dichiarate dall'interessato nel modulo di domanda e documentate dagli allegati al modulo stesso.
4. Per l'esecuzione delle funzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, i Comuni possono delegare, previa convenzione, l'Istituto autonomo per le case popolari.
5. In caso di inadempienza in ordine all'istruttoria, la Giunta regionale adotta i provvedimenti necessari per l'esecuzione dell'istruttoria medesima.
6. Le domande, con i punteggi a ciascuna attribuiti e con la relativa documentazione, sono trasmesse, entro novanta giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle medesime, alla commissione di cui all'art. 14, dandone contestuale comunicazione alla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica.».

Nota all'articolo 14:

⁽²²⁾ L'articolo 14 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 prevedeva quanto segue:

«Art. 14

(Commissione di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata)

1. Le graduatorie di assegnazione degli alloggi sono predisposte da una commissione nominata con decreto del Presidente della Regione, composta:
 - a) da un magistrato, anche a riposo, con funzioni di presidente, designato dal presidente del Tribunale di Aosta;
 - b) da un esperto di problemi sociali designato dalla Giunta regionale;
 - c) da un esperto in materia di edilizia residenziale pubblica designato dalla Giunta regionale;
 - d) dal presidente dell'ARER (Azienda regionale per l'edilizia residenziale - Agence regionale pour le logement) o suo delegato;
 - e) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali degli assegnatari più rappresentative a livello nazionale, designato dalle medesime;
 - f) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, designato dalle medesime;
 - g) da un membro designato dal Presidente della Regione.
2. La commissione è integrata di volta in volta dal Sindaco del Comune interessato all'assegnazione o suo delegato.
3. La commissione è inoltre integrata con un rappresentante delle organizzazioni dei profughi, designato dal competente ufficio dell'Amministrazione regionale, che partecipa, con voto consultivo, alle sedute il cui ordine del giorno preveda l'esame delle domande concernenti l'assegnazione di alloggi ai profughi.
4. La commissione elegge nel proprio seno il vice presidente fra i membri indicati al comma 1, lett. da b) ad f).
5. Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la presenza di quattro componenti della commissione, fra i quali, co-

munque, dev'essere compreso il presidente o il vice presidente.

6. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente della seduta.
7. La commissione rimane in carica cinque anni.
8. L'istruttoria delle domande è curata dal Comune di volta in volta interessato. La funzione di segretario della commissione è svolta da un dipendente dell'Amministrazione regionale.
9. La commissione ha sede presso l'Istituto autonomo per le case popolari della Valle d'Aosta.
10. La commissione, ove lo ritenga utile per il migliore espletamento dei compiti ad essa affidati, può:
 - a) tenere le proprie riunioni anche nella sede del Comune interessato alla formazione della graduatoria;
 - b) nominare al suo interno sottocommissioni anche per l'effettuazione di eventuali sopralluoghi;
 - c) avvalersi di esperti tecnici.
- 10 bis. La Commissione ha competenza nell'esame delle situazioni di emergenza abitativa di cui all'articolo 23.».

Nota all'articolo 15:

⁽²³⁾ L'articolo 16 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 prevedeva quanto segue:

«Art. 16

(Formazione delle graduatorie)

1. La commissione, entro novanta giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti del concorso, forma le graduatorie provvisorie, distinte in relazione alle categorie di appartenenza indicate agli art. 8, 24 e 25.
- 1 bis. Per la predisposizione della graduatoria delle categorie di utenza di cui all'art. 8, i requisiti sono riferiti per quanto attiene all'art. 8, comma 1, lett. a), c), d) ed e), al richiedente, mentre, per quanto concerne la lett. b), sono riferiti, oltre che al richiedente, anche ai componenti del suo nucleo familiare (10).
2. Entro quindici giorni dalla loro formazione, le graduatorie, con indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché dei modi e dei termini per proporre opposizione, sono pubblicate nell'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi. Il Comune segue le stesse forme di pubblicità previste per il bando.
3. Ai concorrenti emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione delle graduatorie a mezzo raccomandata.
4. Entro trenta giorni dalla pubblicazione delle graduatorie nell'Albo pretorio o, per i concorrenti emigrati all'estero, dall'invio a mezzo raccomandata della comunicazione di cui al comma 3, gli interessati possono presentare opposizione in carta semplice alla commissione, sulla quale la stessa decide entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione di detto ricorso.
5. Esaurito l'esame delle opposizioni, la commissione formula le graduatorie definitive.
6. In caso di parità di punteggio è preferito il richiedente più anziano di età.
7. In caso di persistente parità è preferito il richiedente con maggiore anzianità di residenza in Valle d'Aosta. In caso di ulteriore parità, la commissione procede al sorteggio in presenza degli interessati.
8. L'ordine conseguito da ciascun concorrente nelle graduatorie definitive dà titolo all'assegnazione dell'alloggio fino ad esaurimento delle disponibilità, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20.

9. La commissione, sulla base delle domande utilmente collocate nelle graduatorie, stabilisce proporzionalmente le quote di alloggi da assegnare alle categorie di cui all'art. 8, tenuto conto delle quote di riserva di cui agli art. 23, 24 e 25. Qualora un soggetto appartenga a più di una delle categorie di cui all'art. 8, è collocato nella graduatoria della categoria a lui più favorevole.
10. Le graduatorie definitive sono pubblicate con le stesse modalità stabilite per le graduatorie provvisorie.
11. Gli alloggi sono assegnati in relazione alla composizione del nucleo familiare del concorrente e secondo l'ordine stabilito nelle graduatorie definitive, che, a tali effetti, conservano efficacia per due anni e comunque fino a quando non vengano aggiornate nei modi previsti dalla presente legge.
12. Le graduatorie definitive, distinte in relazione alla composizione del nucleo familiare di ogni concorrente, sono valide per l'assegnazione di qualsiasi alloggio di edilizia residenziale pubblica.».

Nota all'articolo 16:

⁽²⁴⁾ L'articolo 18 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 prevedeva quanto segue:

«Art. 18

(Aggiornamento delle graduatorie di assegnazione)

1. Le graduatorie conseguenti ai bandi generali vengono aggiornate biennalmente mediante bandi di concorso integrativi indetti con le modalità di cui all'art. 9, ai quali possono partecipare sia nuovi aspiranti all'assegnazione sia coloro i quali, già collocati in graduatoria, abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli.
2. I concorrenti collocati nelle graduatorie sono tenuti, pena l'estromissione dalle stesse, a confermare ogni due anni, con apposita autocertificazione, la permanenza dei requisiti e delle condizioni.
3. In caso di assenza totale o parziale di domande di assegnazione, i Comuni, previa autorizzazione della Giunta regionale, possono individuare particolari categorie di beneficiari da immettere provvisoriamente negli alloggi di edilizia residenziale pubblica, anche in assenza di taluni dei requisiti previsti, i quali saranno assoggettati a contratti di locazione a termine con canone determinato secondo la presente legge. Per la presentazione delle domande, la loro istruttoria, la formazione delle graduatorie provvisorie e definitive si applicano le disposizioni di cui agli art. 11, 12, 15 e 16.
4. È altresì facoltà dei Comuni, sulla base delle specifiche condizioni locali, procedere all'aggiornamento delle graduatorie mediante bandi integrativi annuali, ferma restando la necessità della conferma biennale delle domande.».

Nota all'articolo 17:

⁽²⁵⁾ L'articolo 19 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 prevedeva quanto segue:

«Art. 19

(Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione)

1. In sede di assegnazione degli alloggi dev'essere verificata la permanenza dei requisiti previsti per l'assegnazione. A tal fine, l'ente che ha indetto il bando richiede la documentazione necessaria a dimostrare tale permanenza.
2. L'eventuale mutamento delle condizioni oggettive e soggettive dei concorrenti, fra il momento dell'approvazione

delle graduatorie definitive e quello dell'assegnazione, non influisce sulla collocazione nelle graduatorie, sempreché permangano i requisiti di cui all'art. 6, e non siano trascorsi più di dodici mesi dalla formazione delle graduatorie definitive. Ove, invece, detto termine sia decorso, la verifica deve riguardare anche il punteggio precedentemente determinato ai sensi dell'art. 15.

3. L'ente che ha indetto il bando trasmette la documentazione alla commissione di cui all'art. 14. La commissione, qualora accerti la mancanza anche di un solo requisito di cui all'art. 6, oppure il mutamento delle condizioni di cui al comma 2, nei successivi venti giorni provvede ad esprimere parere vincolante all'ente che ha indetto il bando in ordine all'eventuale esclusione o al mutamento della posizione del richiedente nella graduatoria medesima.
4. Gli assegnatari di alloggi ex Incis-militari non sono assoggettati alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 6.».

Nota all'articolo 18:

⁽²⁶⁾ L'articolo 20 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 prevedeva quanto segue:

«Art. 20
(Modalità di assegnazione)

1. L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto in base all'ordine delle graduatorie definitive, distinte in relazione alla composizione del nucleo familiare di ogni concorrente, è effettuata dal Comune territorialmente competente.
2. Ogni ente proprietario o gestore di alloggi, cui si applicano le disposizioni della presente legge, è tenuto a comunicare al Comune e al Presidente della Giunta regionale, in qualità di prefetto, l'elenco degli alloggi disponibili.
3. Non possono essere assegnati ai singoli beneficiari alloggi la cui superficie relativa alla sola unità immobiliare, determinata ai sensi dell'art. 45, comma 2, rapportata al nucleo familiare, ecceda lo standard abitativo di cui all'art. 2.
4. Sono ammesse assegnazioni in deroga al comma 3 e comunque limitatamente allo standard immediatamente superiore, qualora le caratteristiche dei nuclei familiari dei richiedenti in graduatoria e degli assegnatari interessati ad eventuali cambi di alloggio non consentano, a giudizio del Comune, soluzioni valide né ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico né ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più grave connotazione di bisogno.».

Nota all'articolo 18:

⁽²⁷⁾ Il comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 prevedeva quanto segue:

«2. La scelta dell'alloggio, nell'ambito di quelli da consegnare, è compiuta dagli assegnatari secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria, nel rispetto di quanto previsto all'art. 20, comma 3.».

⁽²⁸⁾ Il comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 prevedeva quanto segue:

«3. La scelta dell'alloggio dev'essere effettuata dall'assegnatario o dalla persona all'uopo delegata con firma autenticata. In caso di mancata presentazione non motivata l'assegnatario decade dal diritto di scelta.».

⁽²⁹⁾ Il comma 5 dell'articolo 21 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 prevedeva quanto segue:

«5. In caso di rinuncia ritenuta giustificata dal Comune per gravi e documentati motivi, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione ed alla scelta degli alloggi che siano successivamente ultimati o comunque si rendano disponibili.».

Note all'articolo 20:

⁽³⁰⁾ Il comma 6 dell'articolo 22 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 prevedeva quanto segue:

«6. L'alloggio consegnato dev'essere occupato dall'assegnatario e dal suo nucleo familiare entro trenta giorni dalla sottoscrizione del verbale di consegna.».

⁽³¹⁾ Il comma 9 dell'articolo 22 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 prevedeva quanto segue:

«9. Tutti i termini sopraindicati sono raddoppiati se si tratta di lavoratori emigrati all'estero.».

Nota all'articolo 21:

⁽³²⁾ Il comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 prevedeva quanto segue:

«2. L'aliquota di riserva da destinare ai profughi è pari al quindici per cento degli alloggi compresi nei programmi di intervento.».

Nota all'articolo 22:

⁽³³⁾ Il comma 1bis dell'articolo 27 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 prevedeva quanto segue:

«1 bis. L'ampliamento stabile del nucleo familiare, in ogni altro caso eventualmente concesso dall'ente gestore per giustificati motivi, è condizionato all'assenza di morosità e di procedure in corso per l'annullamento o la decadenza dell'assegnazione in capo al nucleo del richiedente l'ampliamento e dal possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), c) ed e), in capo al nuovo componente del nucleo.».

Nota all'articolo 23:

⁽³⁴⁾ Il comma 3 dell'articolo 36 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 prevedeva quanto segue:

«3. I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati per i lavoratori emigrati all'estero, nel caso in cui si tratti di accertamenti effettuati prima della consegna dell'alloggio.».

Nota all'articolo 24:

⁽³⁴⁾ Il comma 1 dell'articolo 56 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 prevedeva quanto segue:

«1. La Giunta regionale, entro il mese di giugno di ogni anno, provvede a variare i limiti di reddito di cui agli allegati A e B, avuto riguardo alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, accertata dall'ISTAT, e riferita all'anno precedente.».

Note all'articolo 25:

⁽³⁶⁾ L'articolo 15 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 prevedeva quanto segue:

«Art. 15

(Punteggi di selezione della domanda)

1. Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base di punteggi attribuiti, in dipendenza dalle condizioni soggettive e oggettive del concorrente e del suo nucleo familiare, come segue:

a) condizioni soggettive:

- 1) reddito complessivo del nucleo familiare inferiore al cinquanta per cento del reddito stabilito per l'assegnazione di cui all'allegato A: punti 1;
- 2) richiedenti il cui nucleo familiare sia composto da cinque persone ed oltre: punti 1;
- 3) richiedenti singoli con minori conviventi da almeno due anni: punti 1;
- 4) presenza nel nucleo familiare di invalidi, da certificare da parte degli organi competenti, affetti da menomazioni che comportino una diminuzione della capacità lavorativa:
 - 4.1. dal sessantasette per cento all'ottanta per cento: punti 1;
 - 4.2. oltre l'ottanta per cento: punti 2;
- 5) nuclei familiari emigrati, rientrati in Italia prima della pubblicazione del bando e comunque da non più di due anni per stabilirvi la loro residenza: punti 1;
- 6) richiedenti con anzianità di residenza in Valle d'Aosta:
 - 6.1. fino a cinque anni: punti 0;
 - 6.2. per ogni anno successivo fino ad un massimo di anni venti: punti 0,1;
- 7) richiedenti con anzianità di residenza nel comune sede dell'intervento superiore a cinque anni: punti 0,5;

b) condizioni oggettive:

- 1) abitazione, da almeno due anni alla data del bando, in locale adibito impropriamente ad alloggio: punti 4;
- 2) nucleo familiare o singola persona che, a seguito di esecuzione di sentenza di rilascio di abitazione o di sentenza di separazione personale tra coniugi, coabita da almeno due anni alla data del bando in uno stesso alloggio con uno o più nuclei familiari, comunque formati da non meno di due unità: punti 2,5;
- 3) abitazione, da almeno due anni alla data del bando, in alloggio antigienico, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b):
 - 3.1. per una fattispecie: punti 2;
 - 3.2. per due o più fattispecie: punti 3;
- 4) situazione di disagio abitativo, esistente da almeno due anni alla data del bando, in alloggio sovraffollato:
 - 4.1. da oltre due a tre persone a vano utile: punti 0,5;
 - 4.2. da oltre tre a quattro persone a vano utile: punti 1;
 - 4.3. da oltre quattro persone a vano utile: punti 1,5;
- 5) richiedenti che alla data del bando:
 - 5.1. a seguito di esecuzione della sentenza o dell'ordinanza di rilascio dell'abitazione, fruiscano di sistemazione alloggiativa precaria, anche in struttura alberghiera o simila-

re: punti 5;

5.2. abitino in alloggio che debba essere rilasciato nei tempi previsti all'art. 8, comma 1, lett. d), a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale, oppure a seguito di verbale di conciliazione giudiziaria, oppure a seguito di ordinanza di sgombero emessa dall'autorità competente: punti 4;

5.3. abitino in alloggio che debba essere rilasciato per effetto di sentenza di separazione personale fra coniugi: punti 4;

5.4. abitino in alloggio di servizio che debba essere rilasciato a seguito di collocamento a riposo o trasferimento del richiedente: punti 4.

2. Le condizioni di cui al comma 1, lett. b), n. 1) e 3), non sono cumulabili tra loro, così come quelle di cui al comma 1, lett. b), n. 2) e 4).

3. La condizione di cui al comma 1, lett. b), n. 5), non è cumulabile con le altre condizioni oggettive.

4. Ai richiedenti che ricadano nelle condizioni di cui al comma 1, lett. b), n. 5), nel periodo intercorrente tra la data del bando e quella di approvazione della graduatoria provvisoria, è riconosciuto, su domanda documentata, il relativo punteggio; parimenti è riconosciuto il punteggio di cui al comma 1, lett. a), n. 2), ai richiedenti il cui nucleo familiare raggiunga, nello stesso periodo, le cinque unità a seguito della nascita di figli.»

⁽³⁷⁾ L'articolo 17 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 prevedeva quanto segue:

«Art. 17

(Accertamento del reddito)

1. Quando la commissione preposta alla formazione delle graduatorie, in base ad elementi obiettivamente accertati, si trovi di fronte a casi in cui il reddito documentato ai fini fiscali appaia palesemente inattendibile, ha l'obbligo di trasmettere tale documentazione agli uffici finanziari, per gli opportuni accertamenti.
2. La commissione ha altresì la facoltà di accertare anche tramite richieste agli uffici finanziari la conformità della documentazione fiscale presentata.
3. In pendenza degli accertamenti, la formazione delle graduatorie non viene pregiudicata e gli alloggi relativi ai casi controversi vengono assegnati con l'espressa condizione che l'assegnazione sarà revocata nel caso in cui il risultato dell'accertamento dell'ufficio finanziario escluda l'esistenza del requisito in argomento, ferme restando le conseguenti sanzioni penali.»

⁽³⁸⁾ L'articolo 25 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 prevedeva quanto segue:

«Art. 25

(Riserva di alloggi a favore delle forze dell'ordine)

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 (Norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), la Regione riserva un'aliquota del quindici per cento, con arrotondamento all'unità inferiore, degli alloggi finanziati

dallo Stato per la sistemazione abitativa dei nuclei familiari di appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza e al Corpo degli Agenti di Custodia effettivamente in servizio in Valle d'Aosta.

2. Gli alloggi attribuiti a norma del comma 1, nel caso di trasferimento dei beneficiari ad altra sede fuori dal territorio valdostano, o di cessazione del servizio attivo, debbono essere lasciati liberi improrogabilmente entro il termine stabilito dal Presidente della Giunta regionale.
3. Il Presidente della Giunta regionale, nella sua qualità di prefetto, può preliminarmente ripartire di volta in volta il complesso degli alloggi destinati alle forze dell'ordine fra le quattro indicate al comma 1.
4. Ai beneficiari della riserva è richiesto il possesso dei requisiti, di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), lett. c) n. 1), lett.

f) e lett. g), nonché dei seguenti:

- a) residenza anagrafica in uno o più comuni della regione nei sei mesi antecedenti la data di presentazione della domanda;
 - b) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite di cui all'allegato A aumentato del trenta per cento.
5. I requisiti debbono essere posseduti dal richiedente e limitatamente alle condizioni previste dall'art. 6, comma 1, lett. c) n. 1), lett. f) e lett. g), anche dagli altri componenti del nucleo familiare.
 6. Agli assegnatari appartenenti alle forze dell'ordine ai fini del mantenimento del diritto alla locazione non si applicano le disposizioni di cui all'art. 43, comma 1, lett. b), n. 2).».

Legge regionale 17 giugno 2009, n. 17.

Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 11 (Testo unico in materia di provvidenze economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti).

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Modificazioni all'articolo 3 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 11)

1. L'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 11 (Testo unico in materia di provvidenze economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti), è sostituito dal seguente: «Il successivo formale provvedimento di revoca produce effetti a partire dalla data in cui sono venuti meno i requisiti prescritti e dispone la restituzione delle somme indebitamente percepite.».
2. Dopo il comma 7 dell'articolo 3 della l.r. 11/1999, come modificato dal comma 1, è aggiunto il seguente:

«7bis. In deroga a quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia di pagamenti rateali, la rateizzazione delle somme da restituire è ammessa, su richiesta dell'interessato, fino ad un massimo di centoventi rate mensili, fatto salvo il caso in cui l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.».
3. Dopo il comma 7bis dell'articolo 3 della l.r. 11/1999, inserito dal comma 2, è aggiunto il seguente:

Loi régionale n° 17 du 17 juin 2009,

modifiant la loi régionale n° 11 du 7 juin 1999 (Texte unique en matière d'aides économiques en faveur des invalides, des aveugles et des sourds-muets).

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1^{er}

(Modification de l'art. 3 de la loi régionale n° 11 du 7 juin 1999)

1. La dernière phrase du septième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 11 du 7 juin 1999 (Texte unique en matière d'aides économiques en faveur des invalides, des aveugles et des sourds-muets) est remplacée comme suit : « L'acte formel de retrait déploie ses effets à compter de la date à laquelle les conditions requises ne sont plus réunies et il établit la restitution des sommes indûment perçues. »
2. Après le septième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 11/1999, tel qu'il résulte du premier alinéa du présent article, est ajouté l'alinéa rédigé comme suit :

« 7 bis. Par dérogation aux dispositions régionales en vigueur en matière de paiement en plusieurs versements, l'échelonnement des sommes devant être restituées est autorisé, jusqu'à un maximum de cent vingt mensualités et à la demande de l'intéressé, à condition que celui-ci n'ait pas indûment perçu les sommes de manière volontaire. »
3. Après le septième alinéa bis de l'art. 3 de la LR n° 11/1999, tel qu'il résulte du deuxième alinéa du présent article, est ajouté l'alinéa rédigé comme suit :

«7ter. La ripetizione è esclusa nel caso in cui il debitore, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di revoca, compri di possedere un indicatore regionale della situazione economica, con esclusione dell'importo del beneficio revocato, pari o inferiore alla soglia di accesso alle prestazioni tese a garantire il minimo vitale di cui all'articolo 3 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 19 (Norme in materia di assistenza economica), fatto salvo il caso in cui l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.».

Art. 2
(Disposizione transitoria)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 7bis e 7ter, della l.r. 11/1999, introdotti dall'articolo 1, commi 2 e 3, si applicano anche ai casi in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, la restituzione delle somme indebitamente percepite non sia ancora iniziata.

Art. 3
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 17 giugno 2009

Il Presidente
ROLLANDIN

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 29

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 723 del 20.03.2009);
- presentato al Consiglio regionale in data 24.03.2009;
- assegnato alla V^a Commissione consiliare permanente in data 27.03.2009;
- esaminato dalla V^a Commissione consiliare permanente, con parere in data 27.05.2009 e relazione del Consigliere Hélène IMPÉRIAL;

« 7 ter. La répétition des sommes indûment perçues ne s'applique pas au cas où le débiteur, dans les soixante jours qui suivent la date de réception de la communication de l'acte de révocation, attesterait la possession d'un indicateur régional de la situation économique, exception faite du montant des aides retirées, égal ou inférieur au plafond pour l'accès aux prestations visant à garantir le minimum vital au sens de l'art. 3 de la loi régionale n° 19 du 27 mai 1994 (Mesures en matière d'aide économique), à condition que ledit débiteur n'ait pas indûment perçu les sommes de manière volontaire. »

Art. 2
(Disposition transitoire)

1. Les dispositions visées au septième alinéa bis et au septième alinéa ter de l'art. 3 de la LR n° 11/1999, tels qu'ils résultent des deuxième et troisième alinéas de l'art. 1^{er} ci-dessus, s'appliquent également si, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les sommes indûment perçues n'ont pas encore été restituées.

Art. 3
(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente au sens du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 17 juin 2009.

Le président,
Augusto ROLLANDIN

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Projet de loi n° 29

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 723 du 20.03.2009) ;
- présenté au Conseil régional en date du 24.03.2009 ;
- soumis à la V^e Commission permanente du Conseil en date du 27.03.2009 ;
- examiné par la V^e Commission permanente du Conseil - avis en date du 27.05.2009 et rapport du Conseiller Hélène IMPÉRIAL ;

- approvato dal Consiglio regionale nella seduta dell'11.06.2009, con deliberazione n. 608/XIII;
- trasmesso al Presidente della Regione in data 16.06.2009.

- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 11.06.2009, délibération n° 608/XIII ;
- transmis au Président de la Région en date du 16.06.2009.

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 1:

- ⁽¹⁾ L'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 11 prevedeva quanto segue:

«7. Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento delle provvidenze si dà luogo alla immediata sospensione cautelativa delle stesse, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di sospensione. Il successivo formale provvedimento di revoca produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti.».

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE
17 GIUGNO 2009, N. 17.

Legge regionale 17 giugno 2009, n. 18.

Disposizioni urgenti in materia di aree boscate e di ampliamento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di strutture alberghiere e di realizzazione di centri benessere in alcune tipologie di strutture ricettive. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Modificazioni al titolo IV della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11)

1. Al titolo IV della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « - IMPIANTI DI ENERGIA EOLICA ».

Art. 2
(Inserimento dell'articolo 32bis)

1. Dopo l'articolo 32 della l.r. 11/1998, è inserito il seguente:

«Art. 32bis
(Disposizioni relative agli impianti di energia eolica)

1. I Comuni individuano, in sede di adeguamento del PRG ai sensi dell'articolo 13, gli ambiti territoriali sui quali possono essere realizzati gli impianti di energia eolica, sulla base delle linee-guida approvate dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

Loi régionale n° 18 du 17 juin 2009,

portant dispositions urgentes en matière d'aires boisées, d'agrandissement des établissements de fourniture d'aliments et de boissons et des structures hôtelières, ainsi que de réalisation de centres de bien-être dans certains types de structures d'accueil, et modifiant la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste).

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1^{er}
(Modification du titre IV de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998)

1. À la fin du titre IV de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste), sont ajoutés les mots « _ INSTALLATIONS ÉOLIENNES ».

Art. 2
(Insertion de l'art. 32 bis)

1. Après l'art. 32 de la LR n° 11/1998, est inséré l'article rédigé comme suit :

« Art. 32 bis
(Dispositions relatives aux installations éoliennes)

1. Lors de l'adaptation du PRG au sens de l'art. 13 de la présente loi, les communes définissent les zones territoriales dans lesquelles il est possible de réaliser les installations éoliennes, sur la base des lignes directrices approuvées par délibération du Gouvernement régional.

2. I Comuni che hanno già provveduto all'adeguamento del PRG ai sensi dell'articolo 13 individuano gli ambiti territoriali di cui al comma 1 con variante da adottarsi con le modalità e le procedure di cui all'articolo 16, entro dodici mesi dall'approvazione delle linee-guida da parte della Giunta regionale.».

Art. 3
(Sostituzione dell'articolo 33)

1. L'articolo 33 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 33
(Aree boscate)

1. È vietata l'edificazione nelle aree boscate, nonché nelle aree nelle quali il patrimonio boschivo è andato distrutto per cause dolose, colpose o accidentali, salve restando le disposizioni di cui al presente articolo.
2. Ai fini della presente legge, per aree boscate si intendono i terreni sui quali si sono costituiti, per via naturale o artificiale, popolamenti di specie legnose forestali a portamento arboreo costituenti un soprasuolo continuo, di almeno dieci anni di età, anche se sviluppatasi su suoli destinati ad altra coltura, aventi superficie non inferiore a metri quadrati cinquemila e larghezza minima non inferiore a metri trenta, indipendentemente dalla loro designazione catastale, con esclusione degli impianti artificiali per l'arboricoltura da legno, dei castagneti da frutto, dei parchi urbani e delle aree boscate marginali destinate dai piani regolatori vigenti all'espansione di insediamenti preesistenti.
3. Fatto salvo il rispetto di eventuali determinazioni più restrittive della pianificazione regionale o locale, nelle aree boscate, previo parere vincolante della struttura regionale competente in materia di foreste, sono ammessi i seguenti interventi:
 - a) l'esecuzione di opere direttamente attinenti al soddisfacimento di interessi generali;
 - b) la ristrutturazione edilizia che comporti ampliamenti sino ad un massimo del 20 per cento del volume esistente;
 - c) il ripristino dei fabbricati diroccati, purché risultino accatastati o la cui esistenza sia provata da documentazione fotografica o scritta. Gli interventi di ripristino eseguibili sui fabbricati diroccati consistono in un insieme sistematico di opere, nel rispetto dei relativi elementi tipologici, formali e strutturali, desumibili dallo stato dei fabbricati medesimi o dalla documentazione fotografica o scritta attestante la loro preesistenza;
 - d) gli interventi infrastrutturali, anche di natura temporanea, per la costruzione di accessi alle strutture intercluse nei boschi e la costruzione di altre infrastrutture primarie necessarie;

2. Les communes qui ont déjà procédé à l'adaptation du PRG au sens de l'art. 13 de la présente loi définissent les zones territoriales visées au 1^{er} alinéa du présent article par une variante devant être adoptée, suivant les modalités et les procédures indiquées à l'art. 16 ci-dessus, dans les douze mois qui suivent l'approbation des lignes directrices par le Gouvernement régional. »

Art. 3
(Remplacement de l'art. 33)

1. L'art. 33 de la LR n° 11/1998 est remplacé comme suit :

« Art. 33
(Aires boisées)

1. L'édification est interdite dans les aires boisées et dans les aires dont le patrimoine sylvicole a été détruit intentionnellement, fautivement ou accidentellement, sans préjudice des autres dispositions du présent article.
2. Aux fins de la présente loi, on entend par aires boisées les terrains sur lesquels des boisements se sont constitués naturellement ou ont été créés artificiellement, même sur des sols destinés à d'autres cultures, avec des essences forestières formant une végétation continue datant de dix ans au moins, sur une superficie non inférieure à cinq mille mètres carrés et une largeur minimale de trente mètres, indépendamment de la désignation desdites aires au cadastre et exception faite des boisements artificiels pour la production de bois, des châtaigneraies pour la production de fruits, des parcs urbains et des espaces boisés marginaux que les plans régulateurs en vigueur réservent à l'expansion de l'habitat.
3. Sans préjudice des éventuelles prescriptions plus restrictives prévues par les plans régionaux ou locaux, dans les aires boisées sont admis, sur avis contraignant de la structure régionale compétente en matière de forêts, les travaux indiqués ci-après :
 - a) Réalisation d'ouvrages directement liés à la satisfaction d'intérêts généraux ;
 - b) Restructuration de bâtiments par l'augmentation de 20 pour cent au maximum du volume existant ;
 - c) Remise en état des bâtiments en ruine à condition que ces derniers aient été cadastrés ou dont l'existence soit prouvée par une documentation photographique ou écrite. Les travaux de remise en état pouvant être exécutés sur les bâtiments susmentionnés consistent dans un ensemble systématique de travaux qui doivent respecter les caractères typologiques, formels et structurels suggérés par l'état desdits bâtiments ou par la documentation photographique ou écrite qui atteste leur existence ;
 - d) Réalisation des infrastructures, même temporaires, nécessaires à l'aménagement de voies

- | | |
|---|--|
| <p>e) gli interventi di miglioramento fondiario, di recupero produttivo e di riordino fondiario che comportano opere di edificazione, su terreni un tempo coltivati e divenuti boscati per effetto dell'abbandono, indipendentemente dalla loro attuale designazione catastale, purché la loro passata coltivazione sia comprovata da documentazione fotografica o scritta;</p> <p>f) le attività estrattive inserite nel Piano regionale delle attività estrattive (PRAE) di cui all'articolo 3 della legge regionale 13 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali), e le relative opere infrastrutturali.</p> <p>4. I Comuni individuano e delimitano in apposita cartografia gli ambiti di cui al comma 1. Le cartografie delle aree boscate e le eventuali successive revisioni e varianti sono approvate dal Comune, previo parere vincolante della struttura regionale competente in materia di foreste che vi provvede entro novanta giorni dalla ricezione degli atti relativi. L'individuazione e la delimitazione delle aree boscate costituiscono parte integrante del PRG.</p> <p>5. La Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali, provvede, con propria deliberazione, alla definizione dei criteri e delle modalità procedurali per l'espressione del parere di cui al comma 3 e per l'approvazione, da parte del Comune, delle cartografie di cui al comma 4.</p> <p>6. Nella delimitazione degli ambiti di cui al comma 1, i Comuni possono prevedere una fascia di salvaguardia inedificabile circostante le aree boscate. Tale fascia è fissata in metri trenta ed esclude le zone destinate all'edificazione dai PRG vigenti. Il vincolo di inedificabilità, fatte salve le eventuali determinazioni più restrittive della pianificazione regionale o locale, non si applica alle costruzioni e alle infrastrutture agricole senza possibilità di mutamento della destinazione d'uso né alle opere di cui al comma 3, lettere d) ed e).</p> <p>7. I Comuni definiscono, di concerto con la struttura regionale competente in materia di tutela del paesaggio, i territori coperti da foreste e da boschi ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della l. 6 luglio 2002, n. 137).».</p> <p>2. La deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo</p> | <p>d'accès aux ouvrages situés dans les bois et à la construction des autres infrastructures primaires nécessaires ;</p> <p>e) Travaux d'amélioration foncière, de reconstitution et de remembrement rural qui comportent des travaux de construction sur des terrains cultivés par le passé et transformés en aires boisées du fait de leur abandon, indépendamment de la désignation desdites aires au cadastre et à condition que la culture soit prouvée par une documentation photographique ou écrite ;</p> <p>f) Activités d'extraction indiquées au Plan régional des activités d'extraction (PRAE) visé à l'art. 3 de la loi régionale n° 5 du 13 mars 2008 (Réglementation en matière de carrières, de mines et d'eaux minérales naturelles, de source et thermales) et ouvrages infrastructurels y afférents.</p> <p>4. Les communes déterminent et délimitent sur des plans cadastraux spécialement prévus à cet effet les espaces visés au 1^{er} alinéa du présent article. Les cartographies des aires boisées ainsi que les révisions et les variantes y afférentes sont approuvées par la commune, sur avis contraignant de la structure régionale compétente en matière de forêts qui se prononce dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date de réception des actes y afférents. Les plans portant détermination et délimitation des aires boisées font partie intégrante du PRG.</p> <p>5. Le Gouvernement régional, le Conseil permanent des collectivités locales entendu, prend une délibération qui définit les critères et les modalités concernant les procédures pour l'expression de l'avis indiqué au 3^e alinéa du présent article et pour l'approbation, de la part de la commune, des cartographies visées au 4^e alinéa ci-dessus.</p> <p>6. Lors de la délimitation des espaces visés au 1^{er} alinéa du présent article, les communes peuvent établir une bande de protection inconstructible autour des aires boisées. La largeur de ladite bande est fixée à trente mètres et ne comprend pas les zones que les PRG en vigueur destinent à l'édification. L'interdiction de construire qui grève ladite bande, sans préjudice des éventuelles prescriptions plus restrictives prévues par les plans régionaux ou locaux, ne concerne pas les constructions et les infrastructures agricoles pour lesquelles le changement de destination est impossible ni les ouvrages visés aux lettres d) et e) du 3^e alinéa du présent article.</p> <p>7. Les communes définissent, de concert avec la structure régionale compétente en matière de protection du paysage, les bois et forêts aux fins de l'application du décret législatif n° 42 du 22 janvier 2004 (Code des biens culturels et du paysage, au sens de l'art. 10 de la loi n° 137 du 6 juillet 2002). »</p> <p>2. La délibération du Gouvernement régional visée au cin-</p> |
|---|--|

lo 33, comma 5, della l.r. 11/1998, come sostituito dal comma 1, è adottata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sono fatte salve le individuazioni e le delimitazioni delle aree boscate effettuate e approvate prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4
(Inserimento dell'articolo 90bis)

1. Dopo l'articolo 90 della l.r. 11/1998 è inserito il seguente:

«Art. 90bis
(Ampliamento di esercizi di ristorazione e di strutture alberghiere nelle more dell'adeguamento dei PRG)

1. Nelle more dell'adeguamento dei PRG ai sensi e secondo le modalità stabilite dagli articoli 13 e 15 e, comunque, sino all'effettuazione degli adempimenti di cui all'articolo 15, comma 10, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del regolamento regionale 11 ottobre 2007, n. 2 (Definizione dei requisiti igienico-sanitari per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e di bevande, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1), e quelli di cui alla lettera c) del medesimo comma che intendano acquisire i requisiti previsti per la tipologia di cui alla lettera d) possono formare oggetto di ampliamento mediante il mutamento di destinazione d'uso di volumi preesistenti o interventi che comportino incremento volumetrico, purché in misura non superiore al 40 per cento del volume esistente alla data del 31 marzo 2009, nel rispetto dei requisiti di salubrità e igienico-sanitari, ai sensi della normativa vigente in materia.
2. Nelle more dell'adeguamento dei PRG ai sensi e secondo le modalità stabilite dagli articoli 13 e 15 e, comunque, sino all'effettuazione degli adempimenti di cui all'articolo 15, comma 10, gli alberghi esistenti, come definiti dall'articolo 2, comma 3, della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), ivi compresi quelli ricadenti all'interno delle zone territoriali di tipo A, possono essere ampliati, purché in misura non superiore al 40 per cento del volume esistente alla data del 31 marzo 2009, per soddisfare esigenze connesse al miglioramento e al potenziamento dei servizi offerti, all'adeguamento delle condizioni igienico-sanitarie e funzionali all'efficienza energetica, anche con aumento della capacità ricettiva. Tale disposizione si applica anche:
 - a) agli alberghi, come definiti dall'articolo 2, comma 3, della l.r. 33/1984, che, pur avendo ottenuto la classificazione regionale ai sensi della l.r. 33/1984 medesima e l'autorizzazione comunale

quatrième alinéa de l'art. 33 de la LR n° 11/1998, tel qu'il résulte du premier alinéa du présent article, doit être adoptée dans les six mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

3. Les plans de détermination et de délimitation des aires boisées dressés et approuvés avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi demeurent valables.

Art. 4
(Insertion de l'art. 90 bis)

1. Après l'art. 90 de la LR n° 11/1998, est inséré l'article rédigé comme suit :

« Art. 90 bis
(Agrandissement des structures de restauration et hôtelières, dans l'attente de l'adaptation des PRG)

1. Dans l'attente de l'adaptation des PRG au sens des dispositions et suivant les modalités visées aux articles 13 et 15 de la présente loi et, en tout état de cause, jusqu'à l'acquittement des obligations prévues par le 10^e alinéa de l'art. 15 ci-dessus, les établissements de fourniture d'aliments et de boissons visés à la lettre d) du 1^{er} alinéa de l'art. 2 du règlement régional n° 2 du 11 octobre 2007 (Définition des conditions hygiéniques et sanitaires requises pour l'exercice de l'activité de fourniture d'aliments et de boissons au sens du cinquième alinéa de l'art. 20 de la loi régionale n° 1 du 3 janvier 2006) ainsi que ceux visés à la lettre c) dudit alinéa qui entendent acquérir les caractéristiques prévues pour la catégorie indiquée à la lettre d) susdite peuvent subir des changements de destination des volumes ou des augmentations de ceux-ci, jusqu'à maximum 40 pour cent du volume existant à la date du 31 mars 2009, sans préjudice du respect des conditions de salubrité, d'hygiène et de santé prévues par les dispositions en vigueur en la matière.
2. Dans l'attente de l'adaptation des PRG au sens des dispositions et suivant les modalités visées aux articles 13 et 15 de la présente loi et, en tout état de cause, jusqu'à l'acquittement des obligations prévues par le 10^e alinéa de l'art. 15 ci-dessus, les hôtels existants, tels qu'ils sont définis au 3^e alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 33 du 6 juillet 1984 (Réglementation du classement des établissements hôteliers), y compris les hôtels situés dans les zones du type A, peuvent faire l'objet d'agrandissements, jusqu'à 40 pour cent au maximum du volume existant à la date du 31 mars 2009, pour satisfaire les exigences d'amélioration et de renforcement des services offerts, ainsi que de mise aux normes hygiéniques, sanitaires et d'efficacité énergétique et comportant éventuellement l'augmentation de la capacité d'accueil. Ces dispositions s'appliquent également :
 - a) Aux hôtels tels qu'ils sont définis au 3^e alinéa de l'art. 2 de la LR n° 33/1984 qui, tout en ayant obtenu le classement régional aux termes de ladite

- all'esercizio, non siano in attività o la cui attività sia temporaneamente cessata, purché non ne sia mutata la destinazione d'uso e purché sia presentato un piano di ripresa dell'attività entro un anno dalla conclusione dei lavori;
- b) alle strutture in fase di realizzazione alla data del 31 marzo 2009, assentite da concessione edilizia con espressa destinazione alberghiera, ancorché eventualmente non ultimate.
3. Agli incrementi volumetrici realizzati ai sensi del presente articolo si applicano gli eventuali vincoli di destinazione di natura urbanistica già gravanti sull'immobile oggetto d'intervento purché di durata residua non inferiore a 5 anni. Qualora sull'immobile oggetto d'intervento non vi sia alcun vincolo di destinazione o vi sia, alla data di dichiarazione di abitabilità delle opere relative all'incremento volumetrico, un vincolo la cui durata residua è inferiore a 5 anni, al medesimo si applica comunque un vincolo di durata pari a 5 anni a decorrere dalla predetta data. Il vincolo di destinazione è trascritto nei registri immobiliari a cura e spese del beneficiario.
4. Gli interventi di cui al presente articolo, realizzabili in deroga a quanto disposto dall'articolo 99, sono assentiti dai Comuni nelle forme previste dall'articolo 59, comma 1, lettere a) e bbis), fatti salvi i diritti di terzi ed il rispetto delle disposizioni di cui al titolo V, eccettuate quelle di cui al capo II del medesimo titolo, previo parere favorevole della struttura regionale competente in materia di turismo relativamente al rispetto della disciplina sulla classificazione alberghiera di cui alla l.r. 33/1984, quando si tratti degli interventi di cui al comma 2, e delle strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio, quando si tratti di interventi ricadenti su beni tutelati ai sensi del d.lgs. 42/2004 o nelle zone territoriali di tipo A, in deroga, in tale ultimo caso, alle condizioni e ai vincoli ulteriori di cui all'articolo 52, comma 4, lettera i).
5. Fatta salva la dotazione di parcheggi esistenti nel limite fissato dai parametri urbanistici inerenti alla quantità minima stabilita dal PRG o dal regolamento edilizio, gli interventi di cui al presente articolo che comportino incremento di capienza o di capacità ricettiva, ad eccezione di quelli ricadenti nelle zone territoriali di tipo A, devono assicurare la creazione di posti auto aggiuntivi rapportati esclusivamente alla maggiore capienza o capacità ricettiva, anche al di fuori del lotto oggetto d'intervento purché a distanza non superiore a 300 metri, in misura pari ad almeno il 50% dei parametri urbanistici medesimi.
- loi régionale et l'autorisation communale d'exploitation, qui sont fermés ou ont temporairement cessé leur activité, à condition que la destination y afférente n'ait pas changé et qu'un plan de reprise de l'activité soit présenté dans un délai d'un an à compter de la date d'achèvement des travaux ;
- b) Aux structures en cours de réalisation à la date du 31 mars 2009, autorisées par un permis de construire qui prévoit expressément la destination à usage d'hôtel et dont les travaux y afférents peuvent ne pas être terminés.
3. Les augmentations de volume réalisées au sens du présent article sont soumises aux éventuelles servitudes d'urbanisme qui grèvent l'immeuble ayant fait l'objet des travaux, à condition que la durée de celles-ci ne soit pas inférieure à 5 ans. Au cas où l'immeuble ayant fait l'objet des travaux ne serait pas soumis à une destination obligatoire ou que, à la date de déclaration d'habitabilité des ouvrages relatifs à l'augmentation de volume, la durée de la destination obligatoire y afférente serait inférieure à 5 ans, ledit immeuble est, en tout état de cause, soumis à une destination obligatoire d'une durée de 5 ans à compter de ladite date. L'interdiction de changer la destination est transcrite dans les registres immobiliers, par les soins et aux frais du bénéficiaire.
4. Les travaux visés au présent article, qui peuvent être réalisés par dérogation aux dispositions de l'art. 99 de la présente loi, sont autorisés par les communes aux termes des lettres a) et b bis) du 1^{er} alinéa de l'art. 59 ci-dessus, sans préjudice des droits des tiers et dans le respect des dispositions visées au titre V, exception faite de celles indiquées au chapitre II du dit titre, sur avis favorable de la structure régionale compétente en matière de tourisme quant au respect des dispositions en matière de classement des établissements hôteliers prévues par la LR n° 33/1984, pour ce qui est des travaux visés au 2^e alinéa du présent article, et sur avis des structures régionales compétentes en matière de biens culturels et de protection du paysage, pour ce qui est des travaux qui concernent des biens classés au sens du décret législatif n° 42/2004 ou les zones du type A, par dérogation, en cette dernière occurrence, aux conditions et aux obligations ultérieures prévues par la lettre i) du 4^e alinéa de l'art. 52 de la présente loi.
5. Sans préjudice de la disponibilité de parkings existants dans le respect de la limite prévue par les paramètres en matière d'urbanisme relatifs à la quantité minimale fixée par le PRG ou par le règlement de la construction, les travaux visés au présent article qui comportent une augmentation du volume ou de la capacité d'accueil, exception faite de ceux qui concernent les zones du type A, doivent assurer la création d'emplacements supplémentaires pour les voitures, situés même en dehors du lot faisant l'objet des travaux mais, en tout état de cause, à 300 mètres de distance au maximum de celui-ci, dont le nombre

6. Le volumetrie assentite ai sensi del presente articolo, che eccedono quelle assentibili nel rispetto delle norme di piano, non concorrono alla verifica degli equilibri funzionali stabiliti dal PRG.
 7. Le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono sulle norme dei piani e dei regolamenti e le sostituiscono.».
2. I Comuni, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabiliscono con deliberazione del Consiglio comunale i criteri, le modalità, le condizioni ed i parametri necessari per l'individuazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che possono beneficiare degli incrementi volumetrici di cui all'articolo 90bis della l.r. 11/1998, come inserito dal comma 1. Nelle more dell'approvazione degli atti comunali, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che intendano realizzare incrementi volumetrici ai sensi del predetto articolo possono formulare apposita istanza al Comune interessato corredata da un elaborato planimetrico e da una relazione che illustri l'intervento e ne motivi la valenza turistica. Il Comune, entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, decide in merito al suo accoglimento. Il silenzio del Comune, decorso il predetto termine, equivale a provvedimento di accoglimento dell'istanza.

Art. 5
(Inserimento dell'articolo 90ter)

1. Dopo l'articolo 90bis della l.r. 11/1998, come introdotto dall'articolo 4, è inserito il seguente:

«Art. 90ter
(Volumi destinati a centro
benessere in alcune tipologie
di strutture ricettive)

- 1) 1. Nelle aziende alberghiere di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, della l.r. 33/1984, e nei complessi ricettivi all'aperto di cui alla legge regionale 24 giugno 2002, n. 8 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norme in materia di turismo itinerante. Abrogazione della legge regionale 22 luglio 1980, n. 34), ivi compresi quelli ricadenti nelle zone territoriali di tipo A, le superfici e i relativi volumi da destinare a centro benessere, realizzati al fine di soddisfare esigenze connesse al miglioramento e al potenziamento dei servizi offerti, non sono assoggettati alla verifica degli indici urbanistici. Per le finalità di cui al presente comma, la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le attività consentite nei centri benessere e le relative modalità di esercizio.

est calculé exclusivement sur la base de ladite augmentation et s'élève à au moins 50 pour cent des paramètres en matière d'urbanisme susmentionnés.

6. Les volumes autorisés au sens du présent article, supérieurs à ceux qui peuvent être autorisés dans le respect des dispositions prévues par le plan, ne sont pas pris en compte aux fins du contrôle des équilibres fonctionnels fixés par le PRG.
 7. Les dispositions du présent article l'emportent sur les dispositions des plans et des règlements qu'elles remplacent. »
2. Dans les 6 mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les Communes fixent par délibération du Conseil communal les critères, les modalités, les conditions et les paramètres nécessaires pour la définition des établissements de fourniture d'aliments et de boissons qui peuvent bénéficier des augmentations de volume visées à l'art. 90 bis de la LR n° 11/1998, tel qu'il résulte du premier alinéa du présent article. Dans l'attente de l'approbation des délibérations communales, les établissements de fourniture d'aliments et de boissons qui entendent bénéficier des augmentations de volume au sens de l'art. 90 bis susmentionné peuvent présenter à la Commune concernée une demande ad hoc, assortie d'un plan et d'un rapport illustrant les travaux et l'importance touristique de ceux-ci. Dans les 60 jours qui suivent la présentation de la demande, la Commune décide quant à l'accueil de celle-ci. Si la Commune ne se prononce pas dans le délai susdit, la demande est réputée accueillie.

Art. 5
(Insertion de l'art. 90 ter)

1. Après l'art. 90 bis de la LR n° 11/1998, tel qu'il résulte de l'art. 4 de la présente loi, est inséré l'article rédigé comme suit :

« Art. 90 ter
(Volumes destinés à accueillir
des centres de bien-être dans certains
types de structures d'accueil)

1. Dans les établissements hôteliers visés aux 3^e et 4^e alinéas de l'art. 2 de la LR n° 33/1984 et dans les centres d'hébergement de plein air indiqués à la loi régionale n° 8 du 24 juin 2002 (Réglementation des centres d'hébergement de plein air, dispositions relatives au tourisme itinérant et abrogation de la loi régionale n° 34 du 22 juillet 1980), y compris ceux situés dans les zones du type A, les surfaces et les volumes y afférents, destinés à accueillir des centres de bien-être et réalisés pour satisfaire les exigences d'amélioration et de renforcement des services offerts, ne sont pas soumis aux indices d'urbanisme. Aux fins visées au présent alinéa, le Gouvernement régional définit, par délibération, les activités autorisées dans le cadre des centres de bien-être et les modalités de gestion de ceux-ci.

2. Alle residenze turistico-alberghiere di cui all'articolo 2, comma 4, della l.r. 33/1984, oggetto di intervento ai sensi del comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7bis della medesima legge.
3. Gli interventi di cui al presente articolo, realizzabili in deroga a quanto disposto dall'articolo 99, sono assentiti dai Comuni nelle forme previste dall'articolo 59, comma 1, lettere a) e bbis), fatti salvi i diritti di terzi ed il rispetto delle disposizioni di cui al titolo V, eccettuate quelle di cui al capo II del medesimo titolo, previo parere favorevole della struttura regionale competente in materia di turismo, relativamente al rispetto della disciplina sulla classificazione alberghiera di cui alla l.r. 33/1984 e della disciplina dei complessi ricettivi all'aperto di cui alla l.r. 8/2002, e delle strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio, quando si tratti di interventi ricadenti su beni tutelati ai sensi del d.lgs. 42/2004 o nelle zone territoriali di tipo A, in deroga, in tale ultimo caso, alle condizioni e ai vincoli ulteriori di cui all'articolo 52, comma 4, lettera i). Per gli interventi da realizzare nei complessi ricettivi all'aperto, la verifica della compatibilità della localizzazione dei medesimi rispetto agli ambiti inedificabili deve essere estesa all'intero complesso ricettivo.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono sulle norme dei piani e dei regolamenti e le sostituiscono.».

Art. 6

(Abrogazione e disposizione transitoria)

1. L'articolo 27 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 34 (Manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni), è abrogato.
2. L'articolo 27 della l.r. 34/2007, abrogato dal comma 1, continua a trovare applicazione per gli interventi di ampliamento ivi previsti, compresi quelli riferiti ad immobili ricadenti nelle zone territoriali di tipo A, per i quali il procedimento volto all'ottenimento del relativo titolo abilitativo risulti già avviato alla data di entrata in vigore della presente legge e non ancora concluso alla medesima data.
3. I procedimenti relativi alla realizzazione di impianti di energia eolica, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sospesi sino all'individuazione da parte dei Comuni degli ambiti territoriali di cui all'articolo 32bis della l.r. 11/1998, come introdotto dall'articolo 2.

2. Les résidences touristiques et hôtelières visées au 4^e alinéa de l'art. 2 de la LR n° 33/1984 et faisant l'objet des actions indiquées au 1^{er} alinéa du présent article tombent sous le coup des dispositions de l'art. 7 bis de ladite loi régionale.
3. Les actions visées au présent article, qui peuvent être réalisées par dérogation aux dispositions de l'art. 99 de la présente loi, sont autorisées par les communes dans les formes prévues par les lettres a) e b bis) du 1^{er} alinéa de l'art. 59 ci-dessus, sans préjudice des droits des tiers et dans le respect des dispositions du titre V, exception faite de celles indiquées au chapitre II dudit titre, sur avis favorable de la structure régionale compétente en matière de tourisme quant au respect des dispositions en matière de classement des établissements hôteliers prévues par la LR n° 33/1984 et en matière de réglementation des centres d'hébergement de plein air indiqués à la LR n° 8/2002 et sur avis des structures régionales compétentes en matière de biens culturels et de protection du paysage, pour ce qui est des travaux qui concernent des biens classés au sens du décret législatif n° 42/2004 ou les zones du type A, par dérogation, en cette dernière occurrence, aux conditions et aux obligations ultérieures prévues par la lettre i) du 4^e alinéa de l'art. 52 de la présente loi. Pour ce qui est des actions devant être réalisées dans les centres d'hébergement de plein air, le contrôle de la compatibilité de la localisation de ceux-ci par rapport aux espaces inconstructibles doit être effectué sur la totalité du centre en question.
4. Les dispositions du présent article l'emportent sur les dispositions des plans et des règlements qu'elles remplacent. »

Art. 6

(Abrogation et disposition transitoire)

1. L'art. 27 de la loi régionale n° 34 du 24 décembre 2007 (Mesures en vue de l'entretien de la législation régionale. Modification de lois régionales et d'autres dispositions) est abrogé.
2. L'art. 27 de la LR n° 34/2007, tel qu'il a été abrogé par le premier alinéa du présent article, continue d'être appliqué aux travaux d'agrandissement prévus par ledit article, y compris ceux concernant les immeubles situés dans les zones du type A, pour lesquels la procédure d'obtention du titre d'habilitation est déjà engagée mais non achevée à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
3. Les procédures de réalisation d'installations éoliennes en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont suspendues jusqu'à la définition, de la part des Communes, des zones territoriales visées à l'art. 32 bis de la LR n° 11/1998, tel qu'il résulte de l'art. 2 de la présente loi.

Art. 7
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 17 giugno 2009.

Il Presidente
ROLLANDIN

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 28

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 754 del 20.03.2009);
- presentato al Consiglio regionale in data 23.03.2009;
- assegnato alla III^a Commissione consiliare permanente in data 25.03.2009;
- esaminato dalla III^a Commissione consiliare permanente, con parere in data 29.05.2009, nuovo testo della Commissione e relazione del Consigliere PROLA;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta dell'11.06.2009, con deliberazione n. 610/XIII;
- trasmesso al Presidente della Regione in data 16.06.2009.

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE
17 GIUGNO 2009, N. 18.

Nota all'articolo 3:

⁽¹⁾ L'articolo 33 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 prevedeva quanto segue:

«Art. 33
(Aree boscate)

1. È vietata l'edificazione nelle aree boscate, nonché nelle aree nelle quali il patrimonio boschivo è andato distrutto per cause dolose, colpose o accidentali, salve restando le disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 7
(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente au sens du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 17 juin 2009.

Le président,
Augusto ROLLANDIN

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Projet de loi n° 28

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 754 du 20.03.2009) ;
- présenté au Conseil régional en date du 23.03.2009 ;
- soumis à la III^e Commission permanente du Conseil en date du 25.03.2009 ;
- examiné par la III^e Commission permanente du Conseil – avis en date du 29.05.2009 – nouveau texte de la Commission et rapport du Conseiller PROLA ;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 11.06.2009, délibération n° 610/XIII ;
- transmis au Président de la Région en date du 16.06.2009.

2. Ai fini della presente legge, per aree boscate si intendono i terreni sui quali si sono costituiti, per via naturale o artificiale, popolamenti di specie legnose forestali a portamento arboreo costituenti un soprassuolo continuo, di almeno cinque anni di età, anche se sviluppati su suoli destinati ad altra coltura, aventi superficie non inferiore a metri quadrati cinquemila e larghezza minima non inferiore a metri trenta, indipendentemente dalla loro designazione catastale, con esclusione degli impianti artificiali per l'arboricoltura da legno, dei castagneti da frutto, dei parchi urbani e delle aree boscate marginali destinate dai piani regolatori vigenti all'espansione di insediamenti preesistenti.
3. Fatto salvo il rispetto di eventuali determinazioni più restrittive della pianificazione regionale o locale, nelle aree boscate, previo parere favorevole della struttura regionale competente in materia di forestazione, sono ammessi interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia che non comportino la sostituzione delle strutture esistenti e, ove compatibile con il carattere architettonico delle strutture edilizie preesisten-

ti, di ampliamento in elevazione per aumentare l'altezza netta dei piani esistenti fino al raggiungimento, per ciascun piano, di quella stabilita dalle vigenti norme in materia di altezza minima libera interna; è altresì consentito il mutamento della destinazione d'uso.

4. Fatto salvo il rispetto di eventuali determinazioni più restrittive della pianificazione regionale o locale, nelle aree boscate è ammesso, previo parere favorevole della struttura regionale competente in materia di forestazione, il ripristino dei fabbricati diroccati, purché risultino accatastati o la cui esistenza alla data di entrata in vigore della presente legge sia provata da documentazione fotografica o scritta. Gli interventi di ripristino eseguibili sui fabbricati anzidetti consistono in un insieme sistematico di opere, nel rispetto dei relativi elementi tipologici, formali e strutturali, desumibili dallo stato dei fabbricati medesimi o dalla documentazione fotografica o scritta attestante la loro preesistenza.
5. Fatte salve le eventuali determinazioni più restrittive della pianificazione regionale o locale, nelle fasce di salvaguardia di cui al comma 10, è ammessa l'esecuzione di costruzioni e infrastrutture agricole senza possibilità di mutamento della destinazione d'uso.
6. In caso di motivata necessità, nelle aree boscate è ammessa l'esecuzione di opere infrastrutturali direttamente attinenti al soddisfacimento di interessi generali.
7. Sono inoltre ammessi, previo parere della struttura regionale competente in materia di forestazione ed in coerenza con i criteri precisati con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 22, gli interventi infrastrutturali per la costruzione di accessi alle strutture intercluse nei boschi, la costruzione di altre infrastrutture primarie necessarie e gli interventi di miglioramento fondiario, di recupero produttivo e di riordino fondiario che interessino terreni un tempo coltivati e divenuti boscati per effetto dell'abbandono.
8. L'esecuzione delle opere di cui ai commi 5 e 6 è subordinata al parere vincolante della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di forestazione, sentita la conferenza di pianificazione di cui all'art. 15, comma 3.
9. I Comuni individuano e delimitano in apposita cartografia catastale gli ambiti di cui al comma 1, in base alle definizioni recate dal comma 2, con deliberazione del Consiglio comunale soggetta ad approvazione della Giunta regionale, che vi provvede, sentite le strutture regionali competenti, entro centoventi giorni dalla ricezione degli atti relativi; decorso inutilmente tale termine, l'individuazione e la delimitazione degli ambiti di cui al comma 1, quali deliberati dal Consiglio comunale, si intendono approvate; l'individuazione e la delimitazione delle aree boscate costituiscono parte integrante del PRG e possono essere sottoposte a periodiche revisioni, recependo le modificazioni verificatesi; sono fatte salve le individuazioni e le delimitazioni delle aree boscate effettuate e approvate ai sensi della normativa in materia urbanistica e di pianificazione territoriale previgente alla presente legge.
10. Nella delimitazione degli ambiti di cui al comma 1, i Comuni possono prevedere una fascia di salvaguardia inedificabile circostante le aree boscate; fino all'approvazione dell'individuazione e della delimitazione degli ambiti di cui al comma 1, la fascia predetta è fissata in metri trenta; essa esclude le zone destinate all'edificazione dai PRG vigenti; il relativo vincolo di inedificabilità non si applica alle costruzioni e alle infrastrutture agricole di cui al comma 5 né alle opere di cui ai commi 6 e 7.
11. I Comuni definiscono, di concerto con la struttura regionale competente in materia di tutela del paesaggio, i terri-

tori coperti da foreste e da boschi ai fini dell'applicazione della l. 431/1985.».

Nota all'articolo 6:

⁽²⁾ L'articolo 27 della legge regionale 24 novembre 2007, n. 34 prevedeva quanto segue:

«Art. 27

(Ampliamento di strutture alberghiere, nelle more dell'adeguamento dei PRG)

1. Nelle more dell'adeguamento dei piani regolatori generali comunali, ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 11/1998, gli esercizi di ristorazione esistenti situati lungo le piste di sci o a servizio di infrastrutture ricreativo-sportive classificate di interesse regionale ai sensi della legge regionale 29 giugno 2007, n. 16 (Nuove disposizioni per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale. Modificazioni di leggi regionali in materia di turismo e trasporti), per i quali i Comuni riconoscano un interesse generale ed una particolare rilevanza economica e sociale possono formare oggetto di mutamenti di destinazione d'uso di volumi preesistenti e di interventi che comportano incremento volumetrico, fatto salvo il possesso dei requisiti di salubrità e igienico-sanitari, ai sensi della normativa vigente in materia.
2. Nelle more dell'adeguamento dei piani regolatori generali comunali, ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 11/1998, gli alberghi esistenti, come definiti dall'articolo 2, comma 3, della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), possono essere ampliati per soddisfare esigenze connesse al miglioramento e al potenziamento dei servizi offerti, all'adeguamento delle condizioni igienico-sanitarie e funzionali all'efficienza energetica, anche con aumento della capacità ricettiva.
3. Gli interventi di cui al presente articolo sono assentiti dai Comuni, previo parere favorevole della struttura regionale competente in materia di turismo relativamente al rispetto della disciplina sulla classificazione alberghiera di cui alla l.r. 33/1984 quando si tratti degli interventi di cui al comma 2, nonché delle strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio quando si tratti di interventi ricadenti su beni tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).
4. Fatti salvi i diritti di terzi ed il rispetto delle disposizioni di cui al titolo V della l.r. 11/1998, gli interventi di cui al presente articolo devono assicurare il rispetto dei parametri urbanistici inerenti alla quantità minima di posti auto e alla superficie di verde privati per ciò che riguarda la ricettività aggiuntiva.
5. I fabbricati oggetto di intervento ai sensi del comma 1 non possono essere mutati di destinazione per un periodo di venti anni, decorrente dalla data di ultimazione dei lavori, fatte salve eventuali deroghe, concedibili nei casi e con le modalità stabiliti dall'articolo 4 delle norme di attuazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP), approvato con legge regionale 10 aprile 1998, n. 13; il vincolo di destinazione è trascritto nei registri immobiliari, a cura e spese del beneficiario.
6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4 delle norme di attuazione del PTP, ai fabbricati alberghieri oggetto di adeguamento ai sensi del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 6, delle norme di attuazione del PTP.».

Legge regionale 17 giugno 2009, n. 19.

Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 26 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, concernenti il trasferimento di funzioni in materia di salute umana e sanità veterinaria).

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1
(*Oggetto*)

1. La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni in materia di salute umana e sanità veterinaria trasferite alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ai sensi del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 26 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, concernenti il trasferimento di funzioni in materia di salute umana e sanità veterinaria).

Art. 2
(*Esercizio delle funzioni*)

1. Ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del d.lgs. 26/2008, spettano alla Regione le funzioni di cui alla tabella A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000 (Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112), nonché le ulteriori funzioni e i compiti in materia di sanità veterinaria già trasferiti alle Regioni a statuto ordinario dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).
2. Le funzioni e i compiti di cui al comma 1 sono esercitati per il tramite delle strutture regionali competenti in materia di sanità, salute e politiche sociali, fatta eccezione per la funzione di cui alla lettera u) della tabella A del d.p.c.m. 26 maggio 2000, esercitata per il tramite dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL).
3. Nell'ambito delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 1 del d.lgs. 26/2008, spettano ai Comuni, singolarmente o in forma associata tramite le Comunità monta-

Loi régionale n° 19 du 17 juin 2009,

portant dispositions en matière de bien-être humain et de santé vétérinaire au sens du décret législatif n° 26 du 28 janvier 2008 (Dispositions d'application du Statut spécial pour la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta relatives au transfert de fonctions en matière de bien-être humain et de santé vétérinaire).

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1^{er}
(*Objet*)

1. La présente loi régit l'exercice des fonctions en matière de bien-être humain et de santé vétérinaire transférées à la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta au sens du décret législatif n° 26 du 28 janvier 2008 (Dispositions d'application du Statut spécial pour la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta relatives au transfert de fonctions en matière de bien-être humain et de santé vétérinaire).

Art. 2
(*Exercice des fonctions*)

1. Au sens des premier et deuxième alinéas de l'art. 1^{er} du décret législatif n° 26/2008, la Région est chargée des fonctions visées au tableau A du décret du président du Conseil des ministres du 26 mai 2000 (Détermination des ressources humaines, financières, instrumentales et organisationnelles à transférer aux Régions en matière de bien-être humain et de santé vétérinaire, au sens du chapitre I^{er} du Titre IV du décret législatif n° 112 du 31 mars 1998), ainsi que des autres fonctions et tâches en matière de santé vétérinaire déjà transférées aux Régions à statut ordinaire par le décret législatif n° 112 du 31 mars 1998 (Attribution de fonctions et de tâches administratives de l'État aux Régions et aux collectivités locales, en application du Chapitre I^{er} de la loi n° 59 du 15 mars 1997).
2. Les fonctions et les tâches visées au premier alinéa du présent article sont remplies par l'intermédiaire des structures régionales compétentes en matière de santé, de bien-être et de politiques sociales, exception faite de la fonction visée à la lettre u) du tableau A du DPCM du 26 mai 2006, qui est du ressort de l'Agence régionale sanitaire USL (Agence USL) de la Vallée d'Aoste.
3. Dans le cadre des fonctions transférées au sens de l'art. 1^{er} du décret législatif n° 26/2008, les Communes, seules ou associées par l'intermédiaire des

ne, le funzioni relative al rilascio dei passaporti mortuari previsti dagli articoli 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria).

Art. 3
(Forme di collaborazione)

1. Le forme di collaborazione di cui all'articolo 2 del d.lgs. 26/2008 si intendono previste, nell'ambito delle rispettive competenze, a favore della Regione, dell'Azienda USL e dei Comuni.
2. Per l'esercizio delle funzioni trasferite, la Regione, l'Azienda USL e i Comuni accedono, secondo modalità concordate con il Ministero della salute, ai dati contenuti negli albi e registri la cui tenuta è di competenza del medesimo.

Art. 4
(Rinvio)

1. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le modalità attuative e ogni altro adempimento o aspetto necessari all'applicazione della presente legge.

Art. 5
(Disposizioni finali)

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 26/2008, il trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 2 decorre dalla data di attribuzione delle occorrenti risorse finanziarie da parte dello Stato.
2. Al finanziamento delle funzioni trasferite si provvede, in via provvisoria, in conformità al d.p.c.m. 26 maggio 2000 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2000 (Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di salute umana e sanità veterinaria), e, in via definitiva, con le modalità di cui all'articolo 4, comma 4, del d.lgs. 26/2008.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 17 giugno 2009

Il Presidente
ROLLANDIN

Communautés de montagne, exercent les fonctions relatives à la délivrance des autorisations de transport de corps prévues par les articles 27, 28 et 29 du décret du président de la République n° 285 du 10 septembre 1990 (Approbation du règlement de police mortuaire).

Art. 3
(Formes de collaboration)

1. La Région, l'Agence USL et les Communes, dans le cadre de leurs compétences respectives, peuvent bénéficier des formes de collaboration visées à l'art. 2 du décret législatif n° 26/2008.
2. Aux fins de l'exercice des fonctions transférées, la Région, l'Agence USL et les Communes peuvent accéder, suivant les modalités décidées de concert avec le Ministère de la santé, aux données contenues dans les tableaux et les registres dont la tenue relève de ce dernier.

Art. 4
(Renvoi)

1. Le Gouvernement régional fixe, par délibération, les modalités d'application de la présente loi ainsi que tout autre volet ou obligation nécessaire.

Art. 5
(Dispositions finales)

1. Au sens du premier alinéa de l'art. 5 du décret législatif n° 26/2008, le transfert des fonctions visées à l'art. 2 de la présente loi déploie ses effets à compter de la date d'allocation des ressources financières nécessaires par l'État.
2. Le financement des fonctions transférées est assuré, à titre provisoire, conformément au DPCM du 26 mai 2000 et au décret du président du Conseil des ministres du 13 novembre 2000 (Critères de répartition et répartition des ressources entre les Régions pour l'exercice des fonctions attribuées à celles-ci par le décret législatif n° 112 du 31 mars 1998 en matière de bien-être humain et de santé vétérinaire) et, à titre définitif, suivant les modalités visées au quatrième alinéa de l'art. 4 du décret législatif n° 26/2008.

La présente est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 17 juin 2009.

Le président,
Augusto ROLLANDIN

LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge n. 31
- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 960 del 10.04.2009);
 - presentato al Consiglio regionale in data 15.04.2009;
 - assegnato alla V^a Commissione consiliare permanente in data 16.04.2009;
 - esaminato dalla V^a Commissione consiliare permanente, con parere in data 22.05.2009 e relazione del Consigliere MAQUI-GNAZ;
 - approvato dal Consiglio regionale nella seduta dell'11.06.2009, con deliberazione n. 609/XIII;
 - trasmesso al Presidente della Regione in data 16.06.2009.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

- Projet de loi n° 31
- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 960 du 10.04.2009) ;
 - présenté au Conseil régional en date du 15.04.2009 ;
 - soumis à la V^e Commission permanente du Conseil en date du 16.04.2009 ;
 - examiné par la V^e Commission permanente du Conseil – avis en date du 22.05.2009 et rapport du Conseiller MAQUI-GNAZ ;
 - approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 11.06.2009, délibération n° 609/XIII ;
 - transmis au Président de la Région en date du 16.06.2009.

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE 17 GIUGNO 2009, N. 19.

Note all'articolo 2:

- ⁽¹⁾ Vedasi nota 2.
- ⁽²⁾ L'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 26 prevede quanto segue:

«Art. 1.

Trasferimento di funzioni in materia di salute umana e sanità veterinaria

1. Sono trasferite alla regione autonoma Valle d'Aosta le funzioni in materia di salute umana e sanità veterinaria di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000, come aggiornata ai sensi dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e 854/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.
2. Sono trasferiti, altresì, tutte le ulteriori funzioni ed i compiti in materia di sanità veterinaria trasferiti alle regioni a statuto ordinario, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. I procedimenti amministrativi pendenti alla data del trasferimento delle funzioni sono conclusi dallo Stato e ogni onere ad essi relativo resta a carico del medesimo.».

- ⁽³⁾ L'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 prevede quanto segue:

«27. 1. I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 10 luglio 1937, n. 1379, sono

soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.

2. *Tale passaporto è rilasciato per le salme da estradare dal territorio nazionale dal prefetto e per le salme da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.*
3. *Nei casi previsti dal presente articolo il prefetto agisce in qualità di autorità delegata dal Ministero della sanità.*
4. *Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con regio decreto 16 giugno 1938, n. 1055.».*

- ⁽⁴⁾ L'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 prevede quanto segue:

- «28. 1. Per l'introduzione nel Paese di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata:
- a) di un certificato della competente autorità sanitaria locale, dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all'art. 30;
 - b) degli altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.
2. L'autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti, ovvero inoltra telegraficamente la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti, tramite il Ministero degli affari esteri, al prefetto della provincia, dove la salma è diretta, che concede autorizzazione informandone la stessa autorità consolare, tramite il Ministero degli affari esteri, e il prefetto della provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.».

⁽⁵⁾ L'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 prevede quanto segue:

- «29. 1. Per l'estradizione dal Paese di salme dirette verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al prefetto della provincia di cui fa parte il comune ove trovasi la salma, corredata dei seguenti documenti:
- a) nulla osta, per l'introduzione, dell'autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;
 - b) certificato dell'unità sanitaria locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 30;
 - c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.
2. Il prefetto ricevuta la domanda, corredata come sopra, concede l'autorizzazione, informandone il prefetto della provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare.
3. Nel concedere l'autorizzazione il prefetto agisce come delegato del Ministero della sanità.».

Nota all'articolo 3:

⁽⁶⁾ L'articolo 2 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 26 prevede quanto segue:

«Art. 2. *Forme di collaborazione*

1. *Lo Stato, per la durata di un anno a decorrere dalla data di trasferimento delle funzioni, presta attività di supporto per lo svolgimento delle funzioni stesse, nonché attività di consulenza, anche con la partecipazione dei responsabili di settore già competenti, al fine di assicurare la funzionalità del servizio sotto il profilo organizzativo.».*

Note all'articolo 5:

⁽⁷⁾ L'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 26 prevede quanto segue:

- «1. *Il trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 1 decorre dalla data di attribuzione delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, e, comunque, non prima di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».*

⁽⁸⁾ L'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 26 prevede quanto segue:

- «4. *Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d'intesa con la Regione, si provvederà, entro due anni dalla data di trasferimento delle funzioni, a garantire il finanziamento degli oneri necessari per l'esercizio delle funzioni indicate all'articolo 1.».*

CORTE COSTITUZIONALE

COUR CONSTITUTIONNELLE

Ordinanza n. 189. Anno 2009.

Pubblicazione disposta al Presidente della Corte Costituzionale.

Ordinanza n. 189. Anno 2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

– Francesco	AMIRANTE	Presidente
– Ugo	DE SIERVO	Giudice
– Paolo	MADDALENA	“
– Alfio	FINOCCHIARO	“
– Alfonso	QUARANTA	“
– Franco	GALLO	“
– Luigi	MAZZELLA	“
– Gaetano	SILVESTRI	“
– Sabino	CASSESE	“
– Maria Rita	SAULLE	“
– Giuseppe	TESAURO	“
– Paolo Maria	NAPOLITANO	“
– Giuseppe	FRIGO	“

– Alessandro CRISCUOLO “
– Paolo GROSSI “

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 8, 9, comma 3, lettera *a*), e dell'Allegato A, lettere *g*), *h*), *i*), *j*), *k*) e *l*), della legge della Regione Valle d'Aosta 13 marzo 2008, n. 4 (Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 16 - 19 giugno 2008, depositato in cancelleria il 24 giugno 2008 ed iscritto al n. 29 del registro ricorsi 2008.

Visto l'atto di costituzione della Regione Valle d'Aosta;

udito nell'udienza pubblica del 9 giugno 2009 il Giudice relatore Ugo DE SIERVO;

uditi l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Francesco Saverio MARINI per la Regione Valle d'Aosta.

Ritenuto che con ricorso consegnato all'ufficiale giudiziario per la notifica il 16 giugno 2008, pervenuto presso la sede della destinataria Regione il successivo 19 giugno e depositato il giorno 24 dello stesso mese, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, nonché all'art. 3, lettera *l*), dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni e integrazioni, e all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), questione di legittimità costituzionale degli articoli 8 e 9, comma 3, lettera *a*), nonché dell'Allegato A, lettere *g*), *h*), *i*), *j*), *k*) e *l*), della legge della Regione Valle d'Aosta 13 marzo 2008, n. 4 (Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria), pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione autonoma Valle d'Aosta 15 aprile 2008, n. 16;

che la legge regionale n. 4 del 2008 disciplina l'organizzazione del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria, comprensivo delle attività di allarme, soccorso, trasporto, comunicazione, accettazione ed emergenza sanitaria ospedaliera, «al fine di assicurare un tempestivo intervento in ogni caso di evento critico di natura sanitaria», regolando, altresì, le modalità di trasporto sanitario non urgente di feriti ed infermi mediante l'utilizzo di mezzi idonei allo scopo;

che l'art. 8 della legge regionale in oggetto detta disposizioni in materia di inquadramento della dirigenza medica nel ruolo sanitario dei medici di emergenza territoriale, stabilendo che «i medici convenzionati per l'emergenza sanitaria territoriale titolari di incarico a tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'Azienda USL, con un'anzianità di 5 anni di effettivo servizio anche non continuativo presso la medesima, sono inquadrati, a domanda, nella dirigenza medica del ruolo sanitario, previo giudizio di idoneità ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 1997, n. 502 (Regolamento recante norme per l'inquadramento nel ruolo medico del Servizio sanitario nazionale di incaricati del servizio di guardia medica e medicina dei servizi)»;

che il successivo art. 9, comma 3, lettera *a*), stabilisce che nelle «sedi di ambulanze medicalizzate», attive nell'arco delle ventiquattro ore per tutti i giorni dell'anno, opera, di norma, oltre al personale sanitario, dipendente o convenzionato, personale tecnico specializzato, per la definizione dei cui compiti e delle cui funzioni la norma rinvia all'Allegato A della stessa legge regionale;

che, secondo l'Allegato A, il personale suddetto opera «previa specifica formazione e certificazione riconosciuta dall'Azienda USL ed in coerenza con il piano di formazione continua, sulla base delle disposizioni regionali vigenti», svolgendo le attività di autista di ambulanza ed automedica e di soccorritore, oltre ad attività di tecnico operatore di centrale e di formatore;

che il ricorrente denuncia, innanzitutto, l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge regionale n. 4 del 2008, per asserita violazione degli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, Cost., nonché dell'art. 3, lettera *l*), dello statuto speciale;

che, secondo il ricorrente, la censurata disposizione, prevedendo l'inquadramento nei ruoli della dirigenza medica dei medici convenzionati per l'emergenza sanitaria territoriale titolari di incarico a tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore della legge, protrarrebbe l'efficacia della norma transitoria contenuta nell'art. 8, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), «che ha ormai esaurito i suoi effetti»;

che invero – prosegue la difesa erariale – la citata norma transitoria consentiva l'inquadramento nel ruolo sanitario, previa

maturazione del requisito consistente nel possesso di cinque anni di servizio a tempo indeterminato, dei soli medici addetti alle aree di attività della emergenza territoriale e della medicina dei servizi, che fossero in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419);

che, così disponendo, l'impugnato art. 8 si porrebbe in contrasto con il principio fondamentale in materia di tutela della salute contenuto nella suddetta disposizione statale e, conseguentemente, con l'art. 3, lettera l), dello statuto speciale, che riconosce alla Regione competenza legislativa concorrente in materia di «igiene, sanità, assistenza ospedaliera e profilattica» e con le relative norme di attuazione;

che il ricorrente si duole, altresì, della violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., dovendosi ritenere attribuita alla Regione di cui si tratta anche la competenza legislativa concorrente in materia di «tutela della salute», ai sensi della clausola di equiparazione di cui all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001;

che la stessa disposizione è pure censurata in relazione all'obiettivo di contenimento della spesa per il personale di cui all'art. 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), che, essendo principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, costituisce limite alla competenza concorrente, riconosciuta alla Regione in tale materia dall'art. 117, terzo comma, Cost.;

che la medesima disposizione contrasterebbe, infine, con i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost., attribuendo ad un gruppo di medici individuato in modo del tutto arbitrario ed ingiustificato nonché oltre i limiti derogatori previsti dalla predetta norma statale di principio, un trattamento di maggior favore rispetto ad altri colleghi che prestano servizio in condizioni analoghe, e concedendo, attraverso l'inquadramento in questione, l'accesso al ruolo sanitario in assenza di concorso pubblico;

che l'art. 9, comma 3, lettera a), e l'Allegato A, lettere g), h), i), j), k) e l), della legge regionale in oggetto sono impugnati per asserita violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., nonché dell'art. 3, lettera l), dello statuto speciale;

che per il ricorrente l'impugnata disciplina, individuando, nell'ambito del personale tecnico specializzato che opera nell'attività di soccorso e di trasporto degli infermi, la figura dell'«autista soccorritore» e le connesse «attività di autista di ambulanza ed automedica e di soccorritore», eccederebbe la competenza legislativa concorrente in materia di «igiene, sanità, assistenza ospedaliera e profilattica» riconosciuta alla Regione dall'art. 3, lettera l), dello statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, nonché in materia di «professioni» e di «tutela della salute» che devono ritenersi attribuite a detta Regione dall'art. 117, terzo comma, Cost., ai sensi dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001;

che – sostiene il ricorrente – l'Allegato A, nell'elencare le attività dell'autista soccorritore, per un verso utilizza formule ampie e generiche che possono tradursi, in concreto, nella possibilità di svolgere attività riservate a professionisti sanitari e, per altro verso, nel prevedere la possibilità che l'autista soccorritore si occupi di specifiche problematiche di medicina d'urgenza, «di fatto» autorizza detto operatore a porre in essere attività a carattere sanitario che esulano dai compiti attribuiti alla figura professionale dell'autista-soccorritore e rientrano in maniera inequivocabile nelle competenze delle professioni sanitarie degli infermieri;

che, così disponendo, le impuginate disposizioni individuerebbero «di fatto» una nuova professione sanitaria, ponendosi in contrasto con il principio più volte affermato da questa Corte e recepito nel decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30 (Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131), in particolare negli artt. 1, comma 3, e 4, comma 2, secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e i titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale;

che, con atto depositato l'11 luglio 2008, si è costituita in giudizio la Regione autonoma Valle d'Aosta la quale, riservandosi ogni più ampia difesa, ha chiesto a questa Corte di dichiarare l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza del presente ricorso.

Considerato che, successivamente alla proposizione del ricorso, la Regione Valle d'Aosta, con la legge regionale 6 aprile 2009, n. 6 (Modificazioni alla legge regionale 13 marzo 2008, n. 4), pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* regionale 14 aprile 2009, n. 15, è intervenuta a modificare la disciplina oggetto delle censure;

che, proprio in considerazione delle modifiche apportate alle disposizioni impugnate, il ricorrente, con atto notificato alla Regione Valle d'Aosta nella persona del Presidente in carica il 13 maggio 2009 e depositato presso la cancelleria di questa Corte il successivo 25 maggio, ha rinunciato al ricorso, affermando che tali modifiche hanno sostanzialmente recepito le censure proposte;

che tale rinuncia è stata formalmente accettata dalla Regione Valle d'Aosta, con atto depositato presso la cancelleria di questa Corte in data 28 maggio 2009;

che, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall'accettazione della controparte, comporta l'estinzione del processo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2009.

Francesco AMIRANTE, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2009.

Il Cancelliere
FRUSCELLA
